

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XIV

n. 2

ALLEGATO

DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

SUL

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

COMUNICATE ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1973

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>Allegato A:</i>	Decisione di accertamento della mancata presentazione del rendiconto generale della Regione Sarda per l'esercizio finanziario 1971 e relazione al Consiglio regionale della Sardegna.....	<i>Pag.</i>	5
<i>Allegato B:</i>	Decisione e relazione sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per l'esercizio finanziario 1972.....	»	29
<i>Allegato C:</i>	Decisione e relazione sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1972.....	»	47
<i>Allegato D:</i>	Decisione e relazione sul rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1972.....	»	73
<i>Allegato E:</i>	Decisione e relazione sul rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1972.....	»	97
<i>Allegato F:</i>	Decisione e relazione sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio finanziario 1972.....	»	117
<i>Allegato G:</i>	Decisione e relazione sui rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio finanziario 1972.....	»	131
<i>Allegato H:</i>	Pareri delle Sezioni riunite.....	»	145
<i>Allegato I:</i>	Deliberazioni della Sezione controllo Stato.....	»	177

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

DECISIONE DI ACCERTAMENTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE
DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SARDA PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1972 E RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

S O M M A R I O

DECISIONE

RELAZIONE

1. *Premessa.* — 2. *Considerazioni sulla gestione.* — 3. *Organizzazione dei servizi e personale.* — 4. *Acquisto di beni e servizi.* — 5. *Attività ed interventi finanziari*

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 71/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei magistrati:

Presidente f.f.: prof. dott. Giuseppe CATALDI*Presidenti di Sezione:* dott. Marcello VALENTINI
dott. Ettore COSTA
prof. dott. Antonio BENNATI
prof. dott. Antonino DE STEFANO*Consiglieri:* dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
dott. Pietro BAIOCCHI
dott. Aldo ANGIOI
prof. dott. Salvatore BUSCEMA
prof. dott. Vittorio GUCCIONE*Primo referendario:* dott. Ugo CEVOLI, *relatore*

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio per l'accertamento della mancata presentazione, nei termini di legge, del rendiconto generale della Regione sarda per l'esercizio finanziario 1972 e del conto consuntivo, che ad esso deve essere allegato, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1973 il relatore Primo referendario dott. Ugo Cevoli ed il Pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Aurelio d'Acunzo

FATTO

La Giunta regionale sarda non ha presentato nel termine del 30 giugno 1973, né successivamente, il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1972 ed il conto consuntivo della Azienda regionale delle foreste demaniali.

Per accertare tale inadempimento, con decreto del 16 luglio 1973 è stata fissata l'udienza odierna, nella quale il Pubblico ministero, rilevata la mancata presentazione del rendiconto ed esposte alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio regionale, ha concluso perché sia accertato e fatto constare, a chi spetti e per ogni effetto di legge, il cennato inadempimento.

DIRITTO

Ai termini dell'articolo 41 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, la Giunta regionale è tenuta, ogni anno, nello stesso termine (30 giugno) previsto dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, a presentare alla Corte dei conti, per il relativo giudizio, il rendiconto generale della Regione, con allegato, a termini dell'articolo 8, secondo comma, dello Statuto dell'Azienda approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, sì da porre in grado il Consiglio regionale di procedere alla loro approvazione, a norma dell'articolo 31 dello stesso Statuto speciale.

Il 30 giugno 1973 è scaduto il termine entro il quale la Giunta regionale doveva presentare il rendiconto generale ed il conto allegato dell'esercizio 1972 e questa mancata presentazione va fatta constare a chi spetti e per ogni effetto di legge.

Alla decisione sul rendiconto generale deve essere unita, a termini dell'articolo 41 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, una motivata relazione che, nell'espone i risultati del riscontro eseguito nell'esercizio finanziario, formuli, in particolare, le osservazioni intorno al modo con quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le variazioni e le riforme ritenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Detta relazione, seppure da farsi in occasione della decisione sul rendiconto, non è da tale pronunzia condizionata, in quanto ha ad oggetto il comportamento dell'Amministrazione, mentre il giudizio sul rendiconto procede autonomamente dalla verifica delle sue risultanze, tanto per le entrate quanto per le spese, e dal loro riscontro con le leggi del bilancio, verifica e riscontro che possono bensì essere utilizzati nella valutazione di detto comportamento, ma che non ne costituiscono imprescindibile presupposto.

L'esercizio da parte della Corte del potere dovere di riferire direttamente al Consiglio regionale non può essere, inoltre, impedito da inadempimenti dell'Amministrazione regionale.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario nonché le riforme ritenute opportune sono, quindi, esposte nella relazione unita alla presente decisione, a norma dell'articolo 41 sopra citato.

P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100 e 103, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, che approva le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive integrazioni e modificazioni;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

accerta, facendone constare a chi spetti e per ogni effetto di legge, la mancata presentazione del rendiconto generale della Regione e del conto dell'Azienda delle foreste demaniali relativi all'esercizio finanziario 1972;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riferisce, con l'unita relazione, in ordine ai risultati del controllo eseguito sulla gestione del bilancio regionale, nonché sulla gestione dell'Azienda predetta per l'esercizio 1972;

ordina che, a cura della Segreteria, copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, nonché al Rappresentante del Governo presso la Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 1973.

L'ESTENSORE
f.to Ugo Cevoli

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Cataldi

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1973.

IL SEGRETARIO
f.to Vincenzo Romano

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — PREMESSA

Anche per l'esercizio 1972 le Sezioni riunite della Corte, con la pronunzia alla quale è unita la presente relazione, hanno fatto constare l'inadempimento della Giunta regionale circa la presentazione, nei termini di legge, del rendiconto generale della Regione.

Il ritardo nella presentazione del rendiconto generale annuo della Regione, su cui la Corte si è soffermata nelle precedenti relazioni, ha avuto maggiore accentuazione nel 1972, non avendo la Giunta regionale reso alcun rendiconto, dopo quello presentato alla Corte nel 1971 e relativo all'esercizio 1968, sicché ad oggi sono quattro (1969-1970-1971 e 1972) gli esercizi per i quali non ancora è avvenuta la presentazione del rendiconto.

Senza che occorra ricordare le ragioni, più volte sottolineate dalla Corte, che stanno a fondamento dell'esigenza di tempestività nella presentazione dei rendiconti generali, torna necessario richiamare l'attenzione del Consiglio regionale sulla situazione rappresentata, trattandosi di inadempimenti che si riflettono sul regolare esercizio delle sue fondamentali attribuzioni, e sulla conseguente esigenza che la Giunta regionale vi ponga riparo nel minor tempo possibile.

È da considerare, per altro verso, che la ricordata situazione non consente alla Corte di disporre compiutamente e direttamente dei dati di gestione indispensabili per un giudizio, sia analitico che globale, della gestione stessa, onde la relazione che qui viene fatta sull'esercizio 1972, come del resto quelle degli anni decorsi, è necessariamente limitata a quei profili che possono ricavarsi dagli elementi già disponibili, mentre deve farsi rinvio al momento della pronunzia sul rendiconto dell'esercizio 1972 per le considerazioni che riguardano i particolari aspetti e i risultati della gestione dello esercizio medesimo.

2. — CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE

Anche nel 1972 il bilancio di previsione della Regione non presenta, quanto ad impostazione e struttura generale, caratteristiche diverse da quelle degli esercizi precedenti. Restano pertanto valide, e vanno qui ribadite, le osservazioni già formulate dalla Corte, riguardanti, tra l'altro: la mutevolezza di contenuto delle rubriche, in conseguenza della variabilità delle attribuzioni di ciascun assessorato (1); l'inclusione nell'elenco delle spese obbligatorie di quelle relative ai compensi per lavoro straordinario; l'indeterminatezza di oggetto di alcuni capitoli di spesa, e, tra questi, del capitolo 11131, concernente il fondo a disposizione del Presidente della Giunta per spese di rappresentanza, eccezionali e varie, in ordine al quale, per altro verso, vanno richiamate le specifiche osservazioni svolte nella precedente relazione; la mancanza di una prospettazione riassuntiva delle spese secondo le categorie della classificazione economica.

In ordine ai residui passivi sono qui da richiamare le considerazioni svolte nella precedente relazione, a proposito delle difficoltà incontrate dall'Amministrazione regionale nell'osservare la disciplina introdotta nella materia dalla legge n. 62 del 1964, e, in particolare, le motivate perplessità nella stessa sede manifestate circa il disegno di legge — che, peraltro, non ha avuto finora seguito — presentato nel 1971 al Consiglio regionale e diretto, in sostanza, a consentire, per le spese di parte corrente, l'assunzione di « impegni globali » mediante la determinazione, con decreto assessoriale valevole ai fini dell'iscrizione fra i residui, dell'ammontare complessivo presunto degli impegni in corso di formazione.

(1) Il fenomeno è da riconnettersi alla mancanza di un globale e stabile assetto normativo della ripartizione delle competenze tra Presidenza della Giunta e Assessorati, di cui, sotto un profilo generale, si tratta nel successivo paragrafo.

Nel 1972 l'ammontare delle somme accreditate a funzionari delegati (10,3 miliardi al lordo di annullamenti e riduzioni di fine esercizio) è stato di poco superiore al livello raggiunto nel decorso esercizio. Quanto alla rendicontazione delle somme stesse, notevole è l'importo che i funzionari delegati devono ancora rendicontare all'Amministrazione (7,2 miliardi per il 1972 e 274,5 milioni per il 1970), come pure assai notevole è l'ammontare dei rendiconti presentati all'Amministrazione e da questa non ancora trasmessi alla Corte per il controllo (oltre 12 miliardi relativi agli esercizi 1970, 1971 e 1972) (2).

Passando alle gestioni fuori bilancio, permane, pur dopo l'entrata in vigore della disciplina generale dettata dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, la situazione già da tempo rappresentata dalla Corte in ordine alle gestioni stesse esistenti nell'ambito della Regione, sicché la Corte non è in grado di esaminare l'andamento delle varie gestioni autorizzate con legge e di riferire al Consiglio regionale circa i risultati del controllo eseguito.

Nel segnalare che alle gestioni già indicate nelle precedenti relazioni altra se ne è aggiunta nel 1972 (3) torna utile ricordare come l'accrescersi di tali gestioni renda ancor più manifesta l'esigenza che il Consiglio regionale consideri le finalità cui si ispira la ricordata legge statale n. 1041 del 1971 — la quale appunto si è preoccupata di sottoporre in ogni caso le gestioni autorizzate con legge al controllo della Corte e di assicurare la comunicazione dei risultati del controllo stesso alle assemblee legislative — ed in tal senso provveda ad adeguare la legislazione regionale.

Nelle relazioni sugli esercizi 1967, 1970 e 1971 è fatto ampio cenno delle modalità di gestione dei fondi versati dallo Stato alla Regione per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (legge 11 giugno 1962, n. 588), fondi questi che, pur iscritti nel bilancio regionale, vengono immediatamente versati, non appena acquisiti all'entrata, in contabilità speciale. Nel 1972 nessuna somma è stata acquisita a questo titolo nel bilancio regionale e, pertanto, immutato è rimasto l'ammontare dei fondi nel complesso versati dallo Stato, per circa 310 miliardi. Quanto all'impiego dei fondi stessi, nessun altro rendiconto è stato presentato alla Corte dopo quello riferito al 30 giugno 1968 per soli 70,3 miliardi, né hanno avuto esito le sollecitazioni della Corte per l'aggiornamento della situazione, per cui assai limitati sono i dati a disposizione ai fini di una valutazione della gestione, nel suo insieme e nei suoi aspetti particolari. Può soltanto dirsi, anche sulla scorta degli elementi forniti dalla stessa Amministrazione, che restano nel complesso valide le osservazioni formulate nella precedente relazione circa il più lento ritmo della utilizzazione dei fondi rispetto a quello della percezione delle somme disposte dallo Stato, pur se nel 1972 di non trascurabile entità sono stati gli impegni e i pagamenti, rispettivamente 32 e 34,1 miliardi. Riassuntivamente, al 31 dicembre 1972, rispetto al totale delle somme versate dallo Stato (310 milioni) sono stati impegnati in complesso 273 miliardi (di cui 58,6 per il primo programma esecutivo; 13 per il secondo; 67,3 per il terzo e 134,1 per il quarto) e sono stati effettuati pagamenti per 224,8 miliardi (rispettivamente 52,7; 12,5; 58,2; 101,4 per ciascuno degli indicati programmi), con una giacenza di cassa di 97,6 miliardi.

Va segnalato, da ultimo, che non essendo ancora internata la legge per il riaffidamento del servizio di tesoreria regionale, dopo la scadenza della convenzione con la Banca nazionale del lavoro e il Banco di Sardegna, dal 1° luglio 1971 il servizio stesso continua ad essere svolto dagli Istituti indicati, senza alcuna regolamentazione formale, e cioè in via di mero fatto.

3. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE

Anche nel 1972 non è intervenuta alcuna norma intesa a dare globale e stabile assetto alla materia della ripartizione delle competenze tra la Presidenza della Giunta regionale e i vari Assessorati. Torna

(2) Per quanto riguarda, in particolare, la rendicontazione delle somme gestite per cantieri di lavoro, di cui è cenno nelle precedenti relazioni, nel corso del 1972 sono state definite altre 145 gestioni; le gestioni da definire al 31 dicembre 1972 sono 450.

(3) Fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie, istituito, presso il Banco di Sardegna, in attuazione della legge regionale 2 maggio 1972, n. 6.

utile, in proposito, ribadire che l'esigenza di una siffatta normativa è resa manifesta non soltanto sotto il generale profilo delle strutture organizzative regionali, ma altresì in relazione all'ormai acquisto riconoscimento degli Assessori come organi a rilevanza esterna (sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 1956), senza poi tener conto dei riflessi che la rappresentata situazione di carenza determina sulla struttura del bilancio, come già avvertito nel precedente paragrafo, in termini di mutevole contenuto delle rubriche.

Passando ad aspetti particolari, va ricordato che, con il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 669, in attuazione delle norme statutarie sono stati trasferiti alla Regione l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Osservatorio fitopatologico della Sardegna; sono stati altresì trasferiti tutti gli altri uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste esistenti in Sardegna, già alle dipendenze della Regione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, nonché il Commissariato degli usi civici.

Altra innovazione riguarda il decentramento agli Ispettorati distrettuali delle foreste di varie funzioni di natura tecnico-contabile, connesse principalmente alla programmazione, prospettazione ed esecuzione dei lavori. Tale decentramento consente il diretto accreditamento dei fondi ai capi degli ispettorati, di guisa che, anche sotto questo profilo, è destinato a produrre un sensibile snellimento delle varie procedure.

Va pure segnalato che nel corso dell'esercizio manchevolezze sono state rilevate, in vari settori, per quanto riguarda l'attività consultiva, sia sotto il profilo di una non esauriente motivazione, nei casi in cui l'Amministrazione ha ritenuto di doversi discostare dai pareri, sia in ordine alla valutazione della portata dei pareri stessi, utilizzati talvolta per sorreggere scelte in questi non espressamente considerate, sia infine riguardo all'assunzione di pareri genericamente motivati a base di concrete scelte operative. Quest'ultimo aspetto si ricollega alla natura stessa dell'attività consultiva, che deve concretarsi in un giudizio e non nel rinvio, come in qualche caso è avvenuto, alle determinazioni dell'Amministrazione.

Vari regolamenti sono stati emanati nel 1972 per la disciplina di settori di attività; di altri, tuttavia, si avverte la mancanza, tanto più quando trattasi di regolamenti previsti da leggi regionali. Di ciò sarà detto, in ragione della materia trattata, nei paragrafi che seguono, limitando qui l'osservazione, sotto il profilo organizzativo, alla non avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25 sul Centro regionale antimalarico e antinsettico: mancanza, questa, che, come già rilevato in precedenti relazioni, continua a determinare varie difficoltà sul piano della attività del Centro stesso, in tema di piani tecnico-finanziari e di fabbisogno trimestrale, tali, peraltro, da indurre a considerare l'opportunità d'interventi anche a livello legislativo.

Nei prospetti allegati è riportata la situazione del personale — rispettivamente dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali — al 31 dicembre 1972. La situazione presenta, nel complesso, differenze rispetto al precedente esercizio, rapportabili da un lato, al passaggio, per la legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, del personale statale, che già prestava servizio in posizione di comando presso gli Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste posti alle dipendenze della Regione, in virtù dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 327 del 1950 e, dall'altro, alle riduzioni conseguenti all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 recante agevolazioni per gli ex combattenti (4).

La cessazione del blocco delle assunzioni, intervenuta per effetto della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, ha consentito il bando e lo svolgimento di vari concorsi, a seguito dei quali sono già stati immessi in ruoli 298 impiegati delle varie carriere.

(4) Al 31 dicembre 1972, 59 dipendenti regionali sono stati collocati a riposo in applicazione della indicata legge n. 336 del 1970.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31-12-1971	Variazioni		Dotazione organica al 31-12-1972	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1972								Provvedimenti di approvazione dell'organico e successive variazioni			
			Legge	N. posti		In organico		In soprannumero		In eccedenza		Fuori ruolo			Altra posizione	Totale	
						1971	1972	1971	1972	1971	1972	1971	1972			1971	1972
Amministrativo	Direttiva	183	24-5-70, n. 336	4	179	105	137	—	—	—	—	—	—	—	105	137	Legge regionale 3-7-63, n. 10
	Concetto	203	24-5-70, n. 336	—2	201	203	201	19	17	—	1	2	—	—	223	220	Legge regionale 16-5-68, n. 29
	Esecutiva	328	24-5-70, n. 336	11	317	311	299	—	—	—	—	—	—	—	311	299	—
	Ausiliaria	122	24-5-70, n. 336	2	120	122	120	30	30	—	—	—	—	—	152	150	—
Tecnico	Direttiva	57	24-5-70, n. 336	—	57	30	35	—	—	—	—	—	—	—	30	35	Legge regionale 3-7-63, n. 10
	Concetto	130	reg. 4-6-71, n. 49	1	129	118	115	3	3	—	—	1	—	—	121	119	Legge regionale 16-5-68, n. 29
	Esecutiva	19	—	—	19	17	18	—	—	—	4	4	—	—	21	22	Legge regionale 4-6-71, n. 9 art. 9
	Ausiliaria	59	—	2	57	57	55	—	—	—	—	—	—	—	57	55	—
Amministrativo	Direttiva ad esaurimento	11	24-5-70, n. 336	1	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	Legge regionale 3-7-63, n. 10
	Capi operai	15	—	—	15	14	14	—	—	—	—	—	—	—	14	14	Legge regionale 3-7-63, n. 10
Salariati permanenti .	Categoria I	48	—	—	48	26	31	7	7	—	—	—	—	—	33	38	Legge regionale 16-5-58, n. 29
	Categoria II	11	—	—	11	7	8	—	—	—	—	—	—	—	7	8	—
	Categoria III	10	—	—	10	7	7	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—
	Categoria IV	58	—	—	58	44	44	—	—	—	—	—	—	—	44	44	—

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31-12-1971	Variazioni		Dotazione organica al 31-12-1972	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1972								Provvedimenti di approvazione dell'organico e successive variazioni			
			Legge	N. posti		In organico		In soprannumero		In eccedenza	Fuori ruolo		Altra posizione		Totale		
						1971	1972	1971	1972		1971	1972			1971	1972	1971
Tecnico - Amministrativo	Direttiva	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Legge regionale 29-10-64, n. 24 Legge regionale 8-5-68, n. 25
						6	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
Amministrativo	Concetto	7	—	—	7	6	7	10	9	—	—	—	—	—	16	16	Legge regionale 29-10-64, n. 24 Legge regionale 8-5-68, n. 25
	Esecutiva	7	—	—	7	4	6	—	—	—	—	—	—	4	6		
Tecnico	Ausiliaria	7	—	—	7	4	3	—	—	—	—	—	—	4	3	Legge regionale 29-10-64, n. 24 Legge regionale 8-5-68, n. 25	
	Direttiva	7	—	—	7	4	3	—	—	—	—	—	—	4	3		
Salarati	Concetto	9	—	—	10	7	7	—	—	—	—	—	—	7	8	Legge regionale 29-10-64, n. 24 Legge regionale 8-5-68, n. 25	
	Ausiliaria	8	—	—	8	6	7	—	—	—	—	—	—	6	7		
Salarati guardie giurate	Capi operai	15	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Legge regionale 29-10-64, n. 24 Legge regionale 8-5-68, n. 25	
	Categoria I Categoria II Categoria III	35	—	—	35	40	35	—	—	7	—	—	—	38	42		
Salarati guardie giurate	Guardia giurata superiore	15	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Legge regionale 29-10-64, n. 24 Legge regionale 8-5-68, n. 25	
	Guardia giurata capo Guardia giurata scelta Guardia giurata	35	—	—	35	46	35	—	—	10	—	—	—	46	45		

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Il prospetto allegato riporta i dati dell'attività contrattuale svolta nel 1972 dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali. Ponendo a raffronto questi dati con quelli dell'esercizio precedente si trae anzitutto il sensibile aumento della spesa globale passata da poco più di 8 miliardi nel 1971 a circa 10 miliardi nel 1972. Dei sistemi previsti per l'individuazione del privato contraente, anche nel 1972 la maggior preferenza dell'Amministrazione è andata alla trattativa privata (213 contratti per 1,4 miliardi), pur se questa presenta una notevole diminuzione rispetto al 1971 (243 contratti per 1,6 miliardi). In netto incremento, quanto all'importo, benché diminuite nel numero dei contratti (81 contratti per 1,1 miliardi contro i 102 per 678 milioni del 1971), la licitazione privata, specialmente nel comparto dei lavori.

In aumento, altresì, sia per numero che per importo globale, i casi di concessione ad enti pubblici (102 per 6,4 miliardi contro 71 per 4,6 miliardi del 1971) mentre allo stesso livello dell'anno precedente sono rimasti, quanto all'importo, quelli di esecuzione in economia in amministrazione diretta (51 per 1,4 miliardi contro 40 per uno stesso importo del 1971).

Passando ad altre considerazioni, va anzitutto ricordato come non del tutto congruo si presenti il sistema previsto dalle norme di attuazione dello statuto regionale (articolo 8, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1959, n. 250), secondo cui tutti indistintamente i contratti della Regione, qualunque sia l'importo, sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale, e come esso, talvolta, sia causa di rallentamento dell'azione amministrativa.

Per quanto riguarda gli incarichi a liberi professionisti per la progettazione di opere pubbliche, restano valide le osservazioni già in passato formulate, in ordine sia all'utilizzazione di numerosi progetti, tenuto conto del fatto che l'attività progettuale, per le opere previste dalla legge 13 giugno 1958, n. 4, era stata già curata dagli enti locali interessati, sia alla riscontrata irrealizzabilità, in taluni casi, dei progetti per carenze di carattere tecnico, sia ancora alla frequenza di perizie modificative, osservazioni tutte che inducono a rappresentare la necessità di una più oculata valutazione nel ricorso all'opera di estranei, anche per l'ingiustificato onere che talvolta viene a derivarne alla Regione.

L'espletamento delle procedure e dei lavori dà luogo, nel 1972, a osservazioni non diverse da quelle già in precedenza formulate. Così è a dire del lungo tempo che spesso intercorre tra l'approvazione dei progetti e l'indizione degli appalti, cui va riferito, stante la instabilità dei prezzi, il numero sempre crescente delle gare andate deserte, ovvero del ritardo nella consegna dei lavori, dovuto in qualche caso alla non rispondenza dei progetti allo stato effettivo dei luoghi, ovvero, ancora, delle remore derivate dalla eccessiva frequenza delle sospensioni, per la riscontrata esigenza di procedere a perizie di variante e suppletive, spesso dovute ad errori e a carenze di progettazione.

Se a ciò si aggiungono i ritardi, che in taluni casi sono stati riscontrati, nelle operazioni di collaudo, come pure nella consegna delle opere agli enti interessati, si ha la misura di quanto nel settore in discorso sia manifesta l'opportunità di una riconsiderazione dei criteri adottati, tenuto anche conto che a molte delle disfunzioni segnalate si accompagnano oneri per l'erario regionale.

Passando, infine, a trattare del servizio automobilistico e della relativa gestione, è da notare come la consistenza degli automezzi in dotazione all'Amministrazione regionale (380) sia diminuita nel 1972 di 16 unità (al 31 dicembre 1971, n. 396), in relazione al maggior numero delle dismissioni rispetto alle nuove acquisizioni. In aumento, invece, è la consistenza degli automezzi in dotazione all'Azienda foreste demaniali (27 contro 22 del 1971). Le spese di esercizio e manutenzione sono ammontate a 132,2 milioni (nel 1971, 105,7) e quelle di assicurazione a 48 milioni (nel 1971, 36,6) oltre a 12,5 (nel 1971, 13,2) per noleggio autovetture occorrenti ai servizi di rappresentanza in Roma.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Concessioni			Lavori e servizi in economia		
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	A enti pubblici	A enti ecclesiastici	A privati	A cottimo	In amme. diretta	
														N.
LAVORI														
Cap. 11143 - 11144 - 11145 - 11155 - 11163 - 11503 - 11503/R - 13101 - 13428 - 16508 - 16608 - 16612 - 21101/R - 21504 - 21504/R - 21505 - 21505/R - 23503 - 23503/R - 24503/R - 25306/R - 25502 - 25502/R - 25503 - 26504 - 26504/R - 26506 - 26602 - 26607 - 26609 - 26613 - 26615/5 - 26616/6 - 26616/7 - 26617 - 26618 - 26619 - 26620 - 26621 - 26801/R.....	—	—	57	998.799.531	27	281.006.095	8	80.302.421	102	6.372.841.226	—	—	46	912.784.374
FORNITURE														
Cap. 11137 - 11145 - 11147 - 11148 - 11149 - 11150 - 11154 - 11155 - 11162 - 11163 - 11503 - 13101/R - 13410/R - 13410 - 15410 - 16123 - 16124 - 16124/R - 16125 - 16603/R - 16608 - 16701 - 16701/R - 16702/R - 16801 - 16801/R - 25311/R.....	—	—	19	73.610.225	55	286.715.452	9	28.047.913	—	—	—	—	—	
AFFITTO LOCALI														
Cap. 15117 - 16123 - 11142 - 11163 - 11142/R 16123/R	—	—	—	—	14	62.823.056	—	—	—	—	—	—	—	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: REGIONE AUTONOMA DELLA SERDEGNA

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Concessioni				Lavori e servizi in economia		
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	A enti pubblici	A enti ecclesiastici	A privati	A cottimo	In amm.ne diretta	N.	Importo
MOSTRE E FIERE															
Cap. 16801/R - 16703/R.....	—	—	3	18.100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INSERZIONI PUBBLICITARIE															
Cap. 13101/R	—	—	1	3.498.320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ASSICURAZIONI AUTOVETTURE															
Cap. 16123	—	—	1	14.830.371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NOLEGGIO MACCHINE I.B.M.															
Cap. 11162	—	—	1	107.254.368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RICOVERO MINORI AFFETTI DA MALATTIE SOCIALI															
Cap. 15319	—	—	76	1.072.409.756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali.....	—	—	108	1.329.349.462	17	108.350.334	102	6.372.841.226	—	—	—	—	46	912.784.374	—

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Lavori e servizi in concessione				Lavori condotti in economia					
	N. Importo		N. Importo		N. Importo		N. Importo		A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		In amm.ne diretta	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Cap. 1315: Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e di attrezzi meccanici	—	—	—	—	3	12.424.396	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1316: Spese per l'acquisto di mobili e suppellettili per l'arredamento delle caserme forestali ..	—	—	1	1.007.300	4	2.528.105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1318: Spese per la riparazione e la manutenzione di macchine per ufficio	—	—	—	—	4	340.760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1319: Spese per l'acquisto di cancelleria, di carte e cartoni e di materiali per rilegature, spese per acquisto di registri, ecc.	—	—	1	1.126.048	14	1.094.045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1321: Spese per l'acquisto di libri riviste e pubblicazioni	—	—	—	—	12	448.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1323: Spese per la riparazione, la manutenzione, l'assicurazione, l'esercizio ed il noleggio di mezzi di trasporto e di altri mezzi meccanici	—	—	—	—	34	7.889.959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1328: Spese per l'amministrazione, la coltivazione ed il governo delle Foreste di proprietà della Azienda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	458.800.000
Cap. 1329: Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.000.000
Cap. 1802: Spese correnti eventuali e varie	—	—	—	—	1	106.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 2106: Spese per la costruzione e riparazione straordinaria di strade, fabbricati, ecc.	—	—	—	—	4	11.408.840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali	1	12.883.650	5	3.550.507	105	57.733.214	1	2.446.478	—	—	—	—	—	—	—	—	5	463.800.000

5. — ATTIVITÀ ED INTERVENTI FINANZIARI

L'indisponibilità dei dati di consuntivo non permette valutazioni sullo stato di attuazione degli interventi regionali nei settori di competenza, di modo che le notazioni che seguono sono necessariamente limitate a profili d'ordine generale, salvi taluni aspetti già emersi nell'esercizio della funzione di controllo.

Sotto un profilo generale va, anzitutto, posto ancora una volta l'accento sull'opportunità di una riconsiderazione del sistema normativo che attualmente regola gli interventi regionali, per molti aspetti oggi carente a causa del sovrapporsi di disposizioni succedutesi nel tempo in uno stesso settore, senza coordinamenti o raccordi con le precedenti (5), così determinando non trascurabili difficoltà interpretative (6), e consentendo, altresì, interventi eccessivamente frazionati e quindi scarsamente idonei a raggiungere i risultati voluti dal legislatore.

A rendere più precaria la situazione rappresentata contribuisce poi, da un lato, la mancanza di opportune puntualizzazioni, in via regolamentare, che valgano a chiarire, nei criteri applicativi, le disposizioni legislative spesso troppo generiche e, dall'altro, la non sempre soddisfacente azione di coordinamento tra i vari interventi, come è dato desumere, ad esempio, dai casi, che pur si sono verificati, di duplicazioni di interventi nell'ambito della stessa Amministrazione ovvero rispetto ad interventi disposti dallo Stato.

In materia regolamentare è infine da rilevare come, in qualche settore, non sia stata ancora emanata la relativa disciplina, pur prevista da leggi regionali. Tale è il caso, ad esempio, del regolamento, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35, in materia di spese e contributi per favorire le attività editoriali di interesse regionale, come pure del regolamento previsto dall'articolo 18 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 226, concernente gli interventi della Regione per il diritto allo studio e la scuola a tempo pieno, la cui mancata emanazione peraltro, viene a condizionare per molti versi l'effettiva operatività della stessa legge regionale. Sempre in materia di attività regolamentare, che nel 1972 si è concretizzata nell'emanazione di tre regolamenti di esecuzione di recenti leggi regionali e nella modifica di due preesistenti, va da ultimo ricordata la opportunità che, nei casi di modifiche di ampia portata, sia adottato un nuovo regolamento, in sostituzione del precedente.

Passando ad osservazioni più specifiche riguardanti il comportamento dell'Amministrazione, anche nel 1972 non pochi sono stati i casi di interventi disposti dopo che le attività sovvenzionate erano state già iniziate ed esaurite. Così è a dire, tra gli altri: dei contributi ai comuni per la pulizia delle spiagge concessi a stagione turistica inoltrata; dei contributi a favore di asili infantili o scuole materne, intervenuti ad anno scolastico di molto inoltrato o, addirittura, già decorso; dei contributi per il funzionamento di enti od organismi vari, che sono stati disposti alla fine dell'anno cui si riferivano e, in taluni casi, anche in quello successivo. È appena il caso di ricordare come tale prassi venga in effetti a snaturare il carattere dell'intervento, in rapporto alle finalità di promozione e di incentivazione che sono perseguite dalla legge.

Altra considerazione riguarda la latitudine con la quale sovente l'Amministrazione interpreta le norme che autorizzano particolari interventi finanziari (e il discorso qui si riporta alle notazioni d'ordine

(5) In questa prospettiva va, peraltro, segnalato la recente iniziativa della Giunta regionale, che ha presentato un disegno di legge per un testo coordinato delle leggi sul turismo in Sardegna.

(6) In taluni casi riesce pure arduo stabilire, come già rilevato nella precedente relazione, quale sia effettivamente la disciplina in vigore: così, ad esempio, è per le leggi regionali n. 17 del 1950, n. 7 del 1955 e n. 35 del 1968 e per le leggi regionali n. 7 del 1957 e n. 19 del 1967.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

generale dianzi fatte) come, ad esempio, si è verificato nel settore del turismo, dove nell'ampia formula « altri mezzi di propaganda », contenuta nell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955, sono stati fatti rientrare gli interventi più disparati.

L'ESTENSORE
f.to Ugo Cevoli

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Cataldi

PAGINA BIANCA

ALLEGATO B

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

S O M M A R I O

DECISIONE

RELAZIONE

1. *Considerazioni generali.* — 2. *Analisi della gestione.* — 3. *Organizzazione dei servizi e personale.* — 4. *Attività dell'amministrazione*

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 66/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei magistrati:

Presidente f.f.: prof. dott. Giuseppe CATALDI

Presidenti di Sezione: dott. Marcello VALENTINI
dott. Ettore COSTA
prof. dott. Antonio BENNATI
prof. dott. Antonino DE STEFANO

Consiglieri: dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
dott. Pietro BAIOCCHI
dott. Aldo ANGIOI
prof. dott. Salvatore BUSCEMA
prof. dott. Vittorio GUCCIONE
dott. Francesco SERNIA, *relatore*

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige e del conto consuntivo ad esso allegato della Cassa Regionale antincendi, per l'esercizio finanziario 1972.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1973 il relatore, Consigliere dott. Francesco Sernia ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Aurelio d'Acunzo.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione, con l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1972 è stato presentato in data 30 giugno 1973 alla Sezione della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, che ha provveduto ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 a verificarlo e a riferire al Presidente della Corte.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

COMPETENZA:

Entrata

Titolo I. — Entrate tributarie	L.	37.574.540.600
Titolo II. — Entrate extratributarie	»	11.132.869.067
Titolo III. — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	702.588.945
Accensione di prestiti	»	800.000.000
Totale delle entrate.....	L.	<u>50.209.998.612</u>

Spesa:

Titolo I. — Spese correnti	L.	35.567.637.472
Titolo II. — Spese in conto capitale	»	12.896.301.777
Rimborso di prestiti	»	1.159.380.587
Totale delle spese	L.	<u>49.623.319.836</u>

Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei Titoli I e II dell'entrata)..	L.	48.707.409.667
Spese correnti	»	35.567.637.472
Saldo di parte corrente	L.	<u>13.139.772.195</u>

RIEPILOGO:

Totale complessivo entrate	L.	50.209.998.612
Totale complessivo spesa	»	49.623.319.836
Avanzo di competenza	L.	<u>586.678.776</u>

RESIDUI

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1972.....	L.	37.701.256.854
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	1.419.614.065
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1972	L.	<u>39.120.870.919</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1972	L.	30.379.429.982
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	25.848.101.873
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1972	L.	<u>56.227.531.855</u>

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

COMPETENZA

Entrate correnti	L.	486.900.402
Spese correnti	»	489.269.892
Disavanzo di competenza.....	L.	2.369.490

RESIDUI

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1972	L.	110.000.000
--	----	-------------

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1972.....	»	113.856.135
---	---	-------------

Il Pubblico Ministero, esposte le sue considerazioni in ordine allo svolgimento delle gestioni dei bilanci della Regione e della Cassa regionale antincendi, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità dei rispettivi rendiconti per l'esercizio finanziario 1972.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale, e dell'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi con le leggi di bilancio è stata accertata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultanti dalla documentazione presentata dall'Amministrazione, nonché la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi in base agli appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, visti e registrati.

Quanto ai prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, le Sezioni rilevano che i decreti del Presidente della Giunta regionale, che li hanno disposti, dovranno essere convalidati, a termini dell'articolo 22, terzo comma della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6 sulla contabilità generale della Regione, con la legge di approvazione del rendiconto generale.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti, salvo il su indicato adempimento.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle leggi nonché le variazioni e riforme ritenute opportune sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;
visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;
visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
vista la legge regionale 27 dicembre 1971, n. 49 che autorizza fino al 30 aprile 1972 l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1972;
vista la legge regionale 26 maggio 1972, n. 14 che approva il bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige, con l'allegato bilancio della Cassa regionale antincendi, per l'esercizio 1972;
viste le leggi regionali 30 agosto 1972, n. 17; 27 dicembre 1972, n. 21; 29 gennaio 1973, n. 3 recanti variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio 1972;
sulle conformi richieste del Pubblico Ministero;
dichiara regolari il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi, per l'esercizio 1972, salvo l'adempimento di cui in parte motiva.

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta, al Commissario del Governo in Trento e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1972.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 1973.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Cataldi

L'ESTENSORE

f.to Francesco Sernia

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1973.

IL SEGRETARIO

f.to Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — CONSIDERAZIONI GENERALI

Nella precedente relazione la Corte si è soffermata sulla mutata fisionomia istituzionale e funzionale della Regione e sui riflessi che di conseguenza vengono a determinarsi sul piano della attività amministrativa e della gestione regionale, per sottolineare l'esigenza che non si tardi ad adeguare alla nuova situazione l'assetto organizzativo, la struttura del bilancio, la disciplina delle attività anche allo scopo di ridurre quegli oneri di funzionamento che dovrebbero rivelarsi superflui. Questa esigenza deve essere qui ribadita, pur se va dato atto che per certi aspetti, come meglio si vedrà nel paragrafo 3, il processo di ridimensionamento è in corso e già nel 1972 si sono avute le prime manifestazioni. In tale direzione, del resto, si muoveva già lo stesso bilancio di previsione del 1972 (1) e, in modo più accentuato, i provvedimenti di variazione che sono stati successivamente disposti (2).

Quanto al bilancio di previsione va notato che esso è stato approvato circa un mese dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio, autorizzato fino al 30 marzo 1972 (3), così determinando, e per un periodo non breve, una soluzione di continuità nello svolgimento della gestione. Nel verificarsi del ritardo — fenomeno questo peraltro ricorrente nella Regione — ruolo non trascurabile hanno tuttavia avuto le difficoltà connesse alla fase di prima attuazione.

A tale ultimo proposito è da segnalare che per evitare il ristagno dell'azione amministrativa, considerata l'impossibilità delle Province stesse di assumere immediatamente l'esercizio in proprio delle potestà amministrative nei vari settori a motivo anche del fatto che i mezzi finanziari figuravano ancora nel bilancio regionale, è stata graduata nel corso dell'anno l'assunzione da parte delle Province delle nuove competenze e così, mentre nei vari settori ha continuato ad operare di norma la Regione fino al 30 aprile 1972, e cioè fino alla scadenza dell'esercizio provvisorio e, per alcuni (quali bacini montani; rimboschimenti; vivai forestali; partecipazione a fiere nazionali ed estere; collocamento di prodotti regionali dell'interno e all'estero) anche successivamente a questa data, trattandosi di interventi più idoneamente realizzabili nell'arco dell'intero esercizio, per altri invece (in materia di agricoltura; economia montana e foreste; turismo; lavori pubblici; assistenza sanitaria e ospedaliera), le intere disponibilità di spesa sono state riservate alle Province. In relazione a ciò si è provveduto alla riduzione o alla soppressione degli stanziamenti concernenti le materie sottratte alla competenza regionale, trasferendo le corrispondenti disponibilità nel capitolo 538 della spesa, per l'assegnazione alle Province di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 70 del vecchio Statuto.

2. — ANALISI DELLA GESTIONE

Il volume globale della gestione di competenza dell'esercizio 1972 non presenta scarti di molto rilievo rispetto al precedente esercizio. Infatti, le entrate sono state di 50,2 miliardi (49,2 nel 1971), mentre le spese hanno registrato una leggera flessione (49,6 contro i 49,8 del 1971). La gestione si è chiusa con un avanzo di 586,7 milioni.

Per quanto riguarda le entrate, notevole è stato, e in misura di molto superiore a quello verificatosi nei precedenti esercizi, l'incremento nel comparto tributario che ha raggiunto i 37,6 miliardi (4); in diminuzione le entrate extra-tributarie passate da 14 miliardi del 1971 a 11,1 del 1972. Gli introiti da prestiti contratti per fronteggiare oneri relativi al finanziamento di opere pubbliche (leggi regionali 24 gennaio 1972, n. 8 e 29 gennaio 1972, n. 9) ammontano a 800 milioni.

(1) Legge regionale 26 maggio 1972, n. 14.

(2) Leggi regionali 30 agosto 1972, n. 17; 27 dicembre 1972, n. 21 e 29 gennaio 1973, n. 3.

(3) Legge regionale 27 dicembre 1971, n. 49.

(4) 29,3; 21,4; 17,3 e 17,2 miliardi rispettivamente negli esercizi 1971, 1970, 1969 e 1968.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'aumento della spesa corrente, passata da 20,4 miliardi del 1971 ai 35,6 miliardi del 1972, va posto in relazione alla fase di attuazione delle modifiche statutarie di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo; per le materie sottratte alla competenza regionale sono stati, infatti, come si è visto, soppressi e ridotti stanziamenti, sia del titolo primo che del titolo secondo, facendo confluire nel capitolo 538 di parte corrente le disponibilità relative per un totale di 14,8 miliardi, poi trasferito alle due Province.

Alla medesima circostanza va collegato l'aumento dei residui passivi, passati dai 47,2 miliardi del 31 dicembre 1971 ai 56,2 miliardi del 31 dicembre 1972, tenuto conto che a 21,9 miliardi ammontano i residui del ricordato capitolo 538. Altra causa dell'aumento della massa di residui va individuata nel fatto, verificatosi anche nel 1972, dell'emanazione di leggi di variazioni di bilancio alla fine dell'esercizio o addirittura ad esercizio già chiuso.

I residui attivi ammontano a 39,1 miliardi (15 miliardi al 31 dicembre 1971), dei quali 37,7 miliardi della gestione di competenza.

Il movimento di cassa registra incassi per 26 miliardi e pagamenti per 40,2 miliardi, per cui la giacenza di cassa è scesa a 19,2 miliardi (nel 1971, 33,4 miliardi).

3. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE

Della ristrutturazione dei servizi regionali per effetto delle recenti modifiche statutarie già si è fatto cenno, sotto vari profili, nel paragrafo n. 1. Passando ad aspetti più specifici, oltre al ridimensionamento della composizione della Giunta regionale, con la riduzione a cinque del numero degli assessorati effettivi, fatto saliente è costituito dai provvedimenti regionali in base ai quali, per vari settori, sono stati messi a disposizione delle Province uffici e personale regionali in relazione alle nuove competenze attribuite alle Province stesse. Si tratta, come già avvertito, di situazione transitoria (articolo 52 delle norme di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49) per consentire la tempestiva assunzione da parte delle Province delle nuove competenze, in attesa dell'esperimento delle procedure di passaggio previste dall'articolo 111 dello Statuto (5).

I regolamenti emanati nel corso del 1972, in esecuzione di norme regionali riguardano prevalentemente la determinazione dei programmi di esame per i concorsi di accesso alla carriera del personale o di passaggio di carriera.

Nessuna notazione di rilievo per quanto riguarda il personale regionale, la cui situazione è peraltro condizionata dal nuovo assetto di servizi. Va notato soltanto che la percentuale di incidenza della spesa del personale rispetto al totale delle spese per le funzioni regionali è risultata nel 1972 assai elevata, tenuto conto che sono rimaste a carico della Regione le spese per il personale messe a disposizione delle Province in dipendenza della assunzione da parte di queste delle nuove competenze statutarie (6).

Come di consueto, vengono indicati nell'allegato prospetto i dati del personale regionale, riferiti al 31 dicembre 1972.

4. — ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Le modalità seguite dall'Amministrazione regionale nel 1972 nell'attività riguardante l'acquisizione di entrate patrimoniali e nella gestione della spesa per servizi, forniture e lavori, sono riportate nell'allegato prospetto.

(5) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(6) Ai sensi dell'articolo 52 delle già citate norme di attuazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973 a partire dal 1° gennaio 1973 l'onere per le spese stesse è posto a carico delle Province.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE TRENINO-ALTO ADIGE

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31-12-1972	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1972					Totale
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	
Amministrativo	Direttiva	60	36	12	—	—	—	49
	Concetto	54	41	12	—	—	—	54
	Esecutiva	303	270	4	—	—	—	275
	Ausiliaria	112	85	—	—	—	—	85
Ragioneria	Direttiva	14	6	2	—	—	—	8
	Concetto	34	25	6	—	—	—	33
Assistenti sociali	Direttiva	5	3	—	—	—	—	3
	Concetto	25	18	(b) 1	—	—	—	19
Speciale della Sanità	Direttiva	1	—	—	—	—	—	—
Lavori pubblici	Direttiva	5	3	1	—	—	—	4
	Concetto	11	10	1	—	—	—	12
	Esecutiva	6	5	1	—	—	—	6
Trasporti	Direttiva	9	7	—	—	—	—	7
	Concetto	10	8	—	—	—	—	8
Tecnico delle miniere	Direttiva	5	1	1	—	—	—	2
	Concetto	7	6	1	—	—	—	7
Servizio geologico	Direttiva	5	2	—	—	—	—	2
Agricoltura	Direttiva	49	23	18	—	—	—	41
	Concetto	30	20	5	—	—	—	25
Foreste	Direttiva	60	32	27	—	—	—	59
	Concetto	31	22	7	—	—	—	29
Caccia e pesca	Direttiva	5	3	1	—	—	—	4
Libro fondiario	Direttiva	7	3	1	—	—	—	4
	Concetto	57	42	8	—	—	—	50

(a) Contrattuale.

(b) In posizione di comando.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PERSONALE TRENINO-ALTO ADIGE

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31-12-1972	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1972					Totale
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	
Sperimentazione	Direttiva	12	6	3	—	—	—	9
	Concetto	7	4	—	—	—	—	4
	Esecutiva	11	8	—	—	—	—	8
	Ausiliaria	9	6	—	—	—	—	6
Servizio antincendi	Direttiva	5	3	—	—	—	—	3
Sottufficiali guardie forestali	Esecutiva-Ausiliaria speciale	255	212	10	—	—	(a) 1	223
	Esecutiva-Ausiliaria speciale	50	32	—	—	—	—	32
Servizi antincendi Bolzano	Esecutiva-Ausiliaria speciale	50	27	—	—	—	—	27
Operai	Ausiliaria	89	73	—	—	—	—	73
	Totale	1.393	1.042	122	—	—	7	1.171
Personale avventizio	Direttiva	—	—	—	—	—	—	1
	Concetto	—	—	—	—	—	—	1
	Esecutiva	—	—	—	—	—	—	31
	Ausiliaria	—	—	—	—	—	—	3
	Operai	—	—	—	—	—	—	1
Totale	—	—	—	—	—	—	—	37

(a) Contrattuale.

Si rileva da questo come non sono sostanzialmente mutate le linee poste in evidenza nelle precedenti relazioni in rapporto sia ai contratti attivi che a quelli per servizi, forniture e lavori. In particolare per quanto riguarda i lavori, anche nel 1972, assoluta prevalenza ha avuto il sistema in amministrazione diretta, pur notandosi una notevolissima flessione dell'importo globale (da 3,2 miliardi del 1971 a 1,6 miliardi del 1972) da riferirsi all'avvenuto passaggio delle competenze dalla Regione alle province.

Per ciò che riguarda il servizio automobilistico la consistenza degli automezzi in dotazione della Amministrazione (esclusi quelli in dotazione dei Vigili del fuoco) registra un aumento di 10 unità, di cui due autovetture. Le spese di esercizio sono state di 27,3 milioni e quelle di manutenzione di 8,8 milioni; sono state altresì spesi 2,5 milioni per noleggi. A 7,4 milioni è ammontato l'onere dell'Amministrazione per premi assicurativi degli autoveicoli regionali.

L'attuazione delle nuove norme statutarie ha influito evidentemente sull'attività della Regione nel corso del 1972 e di ciò si è fatto cenno, per tratti generali, nei paragrafi che precedono.

Tra gli interventi disposti va fatta menzione di quelli relativi all'utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione dalla legge 22 luglio 1966, n. 614 (12,6 miliardi, ripartiti dalla Regione in 7,5 per lavori pubblici, 4 miliardi per l'agricoltura e foreste e 1,1 miliardi per il turismo), utilizzazione che nel 1972 è stata pressoché completata.

ALLEGATO C

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

S O M M A R I O

DECISIONE

RELAZIONE

1. *Aspetti giuridico-finanziari e patrimoniali della gestione - a) Risultati della gestione; b) Previsioni di bilancio e modalità della gestione - Controllo della Corte dei conti. — 2. Organizzazione dei servizi e personale. — 3. Acquisto di beni e servizi. — 4. Attività ed interventi finanziari. — 5. Azienda regionale delle foreste*

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 69/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei magistrati:

Presidente f.f.: prof. dott. Giuseppe CATALDI*Presidenti di Sezione:* dott. Marcello VALENTINI
dott. Ettore COSTA
prof. dott. Antonio BENNATI
prof. dott. Antonino DE STEFANO*Consiglieri:* dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
dott. Pietro BAIOCCHI
dott. Aldo ANGIOI
prof. dott. Salvatore BUSCEMA
prof. dott. Vittorio GUCCIONE, *relatore*
prof. dott. Francesco GARRI

ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia e sul conto consuntivo ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste, per l'esercizio finanziario 1972.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1973 il relatore, consigliere dott. prof. Vittorio Guccione ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Aurelio d'Acunzo

FATTO

Il rendiconto generale della Regione ed il conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste, per l'esercizio finanziario 1972, sono stati presentati dal Presidente della Giunta regionale in data 5 giugno 1973, alla Delegazione della Corte dei conti per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

COMPETENZA:

Entrata:

Titolo I. — Entrate tributarie	L.	62.994.711.740
Titolo II. — Entrate extratributarie	»	15.741.192.894
Titolo III. — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti	»	1.162.220.921
	L.	79.898.125.555
Accensione di prestiti	»	—
	L.	79.898.125.555

Spesa:

Titolo I. — Spese correnti	L.	25.439.434.436
Titolo II. — Spese in conto capitale	»	61.193.022.415
	L.	86.632.456.851
Rimborso di prestiti	»	—
	L.	86.632.456.851
Entrate tributarie ed extratributarie (Totale dei titoli I e II dell'entrata)..	L.	78.735.904.634
Spese correnti	»	25.439.434.436
	L.	53.296.470.198

RIEPILOGO:

Totale complessivo entrata	L.	79.898.125.555
Totale complessivo spesa	»	86.632.456.851
	L.	6.734.331.296
Parziale utilizzazione di disponibilità di precedenti esercizi	»	6.795.000.000
	L.	60.668.704

RESIDUI:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1972	L.	15.130.223.016
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	«	83.138.644
	L.	15.213.361.660

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1972.....	L.	52.506.951.236
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	107.009.377.643
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1972	L.	159.516.328.879
		<hr/> <hr/>

Le risultanze del conto consuntivo della Azienda regionale delle foreste sono le seguenti:

COMPETENZA:

Entrata:

Titolo I. — Entrate correnti	L.	241.170.137
Titolo II. — Entrate in conto capitale	»	735.176.305
Accensione di prestiti	»	—
		<hr/>
Totale delle entrate.....	L.	994.346.442
		<hr/> <hr/>

Spesa:

Titolo I. — Spese correnti	L.	134.020.734
Titolo II. — Spese in conto capitale	»	750.000.000
Rimborso di prestiti	»	—
Totale delle spese	L.	884.020.743
		<hr/> <hr/>

RIEPILOGO:

Totale complessivo entrate	L.	994.346.442
Totale complessivo spese	»	884.020.734
		<hr/>
Differenza	L.	110.325.708
		<hr/> <hr/>

RESIDUI:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1972.....	L.	17.173.678
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	7.586.818
		<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1972	L.	24.760.496
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1972	L.	764.875.855
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	«	1.672.497.081
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1972	L.	2.437.372.936
		<hr/> <hr/>

Il Pubblico Ministero ha esposto le sue considerazioni sull'andamento della gestione dei bilanci della Regione e dell'Azienda regionale delle foreste, e ha chiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare regolari i rispettivi rendiconti.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultanti esposti nel rendiconto generale della Regione e nel conto dell'Azienda delle foreste con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte, e sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base degli appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, vistati e registrati.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;
visti gli articoli 100, secondo comma e 103, secondo comma della Costituzione;
visto lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge regionale 3 gennaio 1972, n. 2, che approva il bilancio di previsione della Regione e quello dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio 1972, e le successive modificazioni;

sulle conformi richieste del Pubblico Ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per lo esercizio 1972, nonché il conto consuntivo della Azienda regionale e delle foreste per lo stesso esercizio.

Ordina che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché al Commissario del Governo nella Regione stessa, e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1972.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 1973.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Cataldi

L'ESTENSORE

f.to Vittorio Guccione

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1973.

IL SEGRETARIO

f.to Vincenzo Romano

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE

1. — ASPETTI GIURIDICO-FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

a) *Risultati della gestione.* — Le dimensioni globali della gestione del bilancio regionale hanno mantenuto, nel 1972, l'andamento ascendente già registrato nel precedente esercizio e in proporzioni anzi di maggior rilievo. Ammontano infatti a 79,9 miliardi le entrate accertate (1) e a 86,6 le spese (2) con una differenza attiva di 60,7 milioni al lordo della utilizzazione di quote di precedenti avanzi finanziari per 6,8 miliardi.

L'aumento delle entrate è dovuto in via principale al maggior afflusso di risorse tributarie (63 miliardi contro i 50,8 del 1971); di non scarso rilievo è stato, peraltro, l'aumento delle entrate extra-tributarie passate da 13 a 15,7 miliardi. Da notare altresì l'incremento verificatosi, come negli esercizi precedenti, fra i residui attivi, per effetto di riaccertamenti che interessano pressoché esclusivamente il comparto tributario (7,6 miliardi).

Per quanto riguarda la spesa, il ritmo ascendente della spesa corrente (3) ha registrato tuttavia una misura di poco inferiore a quella del precedente esercizio (4,4 contro 4,9 miliardi), mentre la spesa in conto capitale (61 miliardi, comprese le quote per residui di stanziamento) ha raggiunto livelli notevolmente superiori a quelli dei precedenti esercizi (4).

Migliorato è altresì il rapporto tra gli impegni di spesa corrente e quelli complessivi della competenza, che ha registrato un'incidenza del 54,6 per cento contro il 59,3 per cento del 1971 (5). Ciò non può dirsi, invece, dell'incidenza stessa calcolata su tutti gli impegni di spesa, comprensivi anche di quelli assunti sui residui di stanziamento (34,02 contro il 30,6 del 1971) (6), tenuto conto della diminuita utilizzazione di questi ultimi.

Passando, in generale, ai residui passivi, che ammontano, a fine dell'esercizio 1972, a 159,5 miliardi, va notato che il ritmo di accrescimento degli stessi, sia pure in misura proporzionalmente inferiore a quello degli esercizi decorsi (7), continua ad essere determinato dal maggiore incremento dei residui di nuova formazione (52,5 miliardi) rispetto allo smaltimento dei residui dei precedenti esercizi (37,6 miliardi).

Nell'allegato prospetto è indicata la consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1972, analizzata per esercizi di provenienza e per aggregati economici; da esso risulta come figurino ancora residui di provenienza dagli esercizi 1965 (1 miliardo) e 1966 (2,6 miliardi in prevalenza della categoria X), mentre di notevole entità sono quelli dell'esercizio 1967 (13,6 miliardi, tra i quali 10,7 della categoria XI e 2,8 della categoria IX).

Riflesso del cennato andamento della gestione è l'aumento della giacenza di cassa che ha raggiunto nel 1972 i 157,5 miliardi (8).

b) *Bilancio preventivo e modalità della gestione — controllo della Corte dei conti.* — Nessuna osservazione di rilievo per quanto concerne la struttura del bilancio regionale. È da notare soltanto che i capitoli di spesa n. 535, 536 e 537 (riguardanti provvidenze per l'edilizia scolastica e parascolastica), che nel bilancio 1971 figuravano nella rubrica 7 (Assessorato dei lavori pubblici), nel bilancio

(1) 53,1; 56,9; 55, 64,4 nei quattro esercizi precedenti.

(2) 74, 66,2; 67,7; 48,3 nei quattro esercizi precedenti.

(3) 25,4 miliardi nel 1972 e 21; 16,1; 14,6 e 12,5 miliardi nei quattro esercizi precedenti.

(4) 53,03; 50; 53,08 e 35,8 nei quattro esercizi precedenti.

(5) 57,6; 55,5; 49 per cento negli esercizi precedenti.

(6) 24; 28,6; 31 negli esercizi precedenti.

(7) 148; 136,1; 124,3; 95,8 nei quattro esercizi precedenti.

(8) 152,1; 147,7; 131,7; 114,2 nei quattro esercizi precedenti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1972 ANALIZZATA PER ESERCIZI DI PROVENIENZA E PER AGGREGATI ECONOMICI

(miliardi di lire)

TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE	Dal semestre 1964 e precedenti esercizi	Dal 1965	Dal 1966	Dal 1967	Dal 1968	Dal 1969	Dal 1970	Dal 1971	Dal 1972	Totale
TITOLO I. — SPESE CORRENTI										
Categoria I	—	—	—	—	—	—	—	—	0,003	0,003
Categoria II	—	—	—	—	—	—	—	0,088	0,348	0,436
Categoria III	—	—	—	—	—	—	0,029	0,474	3,234	3,737
Categoria IV	—	—	—	—	—	—	0,007	0,977	2,553	3,537
Categoria V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria VI	—	—	—	—	—	—	—	0,016	—	0,016
Categoria VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	0,046	0,046
Totale titolo I.....	—	—	—	—	—	—	0,036	1,555	6,184	7,775
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE										
Categoria IX. — Regionali	0,002	0,088	0,164	0,923	1,069	1,672	3,121	7,333	9,320	23,682
Categoria IX. — Statali...	—	0,006	0,087	1,879	1,733	3,158	1,150	2,082	4,036	14,131
Totale Categoria IX	0,002	0,094	0,251	2,802	2,802	4,830	4,271	9,415	13,356	37,823

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1972 ANALIZZATA PER ESERCIZI DI PROVENIENZA E PER AGGREGATI ECONOMICI

(miliardi di lire)

TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE	Dal semestre 1964 e precedenti esercizi	Dal 1965	Dal 1966	Dal 1967	Dal 1968	Dal 1969	Dal 1970	Dal 1971	Dal 1972	Totale
Categoria X. — Regionali	—	—	0,017	0,890	0,100	0,004	0,100	0,100	—	0,410
Categoria XI. — Regionali	—	0,974	2,307	10,304	6,419	13,370	16,963	23,847	29,909	104,083
Categoria XI. — Statali...	—	0,001	0,051	0,383	0,718	1,022	1,425	2,549	3,058	9,207
Totale Categoria XI.....	—	0,975	2,358	10,687	7,137	14,392	18,388	26,396	32,967	113,300
Categoria XII. — Regionali	—	—	—	—	—	—	—	0,050	—	0,050
Categoria XIII. — Regionali	—	—	—	—	—	—	—	0,158	—	0,158
Categoria XIV. — Regionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria XV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale titolo II.....	0,002	1,069	2,626	13,578	10,039	19,226	22,759	36,119	46,323	151,741
Rimborso di prestiti.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale complessivo.....	0,002	1,069	2,626	13,578	10,039	19,226	22,795	37,674	52,507	159,516

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del 1972 sono stati inseriti nella rubrica 8 (Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali). Ora, se per i capitoli 535 e 536 la nuova collocazione si presenta in aderenza all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 (che appunto prevede, per le provvidenze in materia di edilizia scolastica, la competenza del Presidente della giunta regionale o dell'Assessore all'uopo delegato), diversamente dovrebbe opinarsi per il capitolo 537 (spese di costruzione, sistemazione ampliamento ecc. di edifici destinati a case, mense, posti di ristoro, di studio o di ricreazione per gli studenti), dato che la competenza nella materia è attribuita dalla legge regionale 27 giugno 1966, n. 10 (articolo 4) al Presidente della giunta regionale, o per delega, all'Assessore ai lavori pubblici.

È peraltro da aggiungere che, per tutti gli interventi di cui ai capitoli indicati, l'Assessore dell'istruzione, stante l'impossibilità tecnica di provvedere, ha delegato gli organi dell'Assessorato dei lavori pubblici, ai sensi di quanto prevede l'articolo 19 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, integrato dall'articolo 15 della legge regionale n. 36 del 1971.

Analoga in certo senso alla situazione del capitolo 537 è quella del capitolo 525, istituito dalla legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 e relativo a contributi a favore dei Comuni per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento e la sistemazione, nonché per le attrezzature e per l'arredamento di edifici scolastici e di edifici destinati a infrastrutture parascolastiche; la legge stessa, infatti che prevede l'istituzione del capitolo e ne stabilisce l'iscrizione in bilancio nella rubrica 8 dell'assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, attribuisce poi (articolo 24) la competenza a concedere i relativi contributi all'Assessore ai lavori pubblici.

Particolari osservazioni, in tema di modalità della gestione, riguardano le funzioni amministrative che, in base alle norme statutarie, sono esercitate dalla Regione attraverso gli strumenti della delega agli enti locali e dell'avvalersi degli uffici degli stessi. Richiamato quanto, in ordine a taluni problemi connessi a questi modelli organizzativi, è stato rilevato dalla Corte in precedenti relazioni, e in ispecie, la non ancora avvenuta disciplina (a scioglimento della riserva contenuta nell'articolo 2 del regolamento 8 gennaio 1970, n. 4) del versamento alla Regione degli interessi maturati sulle somme versate agli enti locali e per i periodi di giacenza, è qui da notare come dia luogo ad inconvenienti il sistema praticato per la somministrazione dei fondi agli enti locali per il pagamento dei contributi pluriennali previsti dalla legge 22 agosto 1966, n. 23. L'uso del mandato diretto determina infatti negli enti locali difficoltà connesse ad esigenze di cassa, nonché eventuali oneri per l'anticipo da parte del tesoriere delle somme da erogare dato che la somministrazione da parte della Regione sui fondi occorrenti a tal uopo avviene in genere in tempi posteriori alla scadenza delle singole annualità. Al fine di ovviare ai cennati inconvenienti, potrebbe essere opportuna la modifica dell'articolo 8 del regolamento 14 luglio 1967, n. 49, nel senso di stabilire che la somministrazione dei fondi agli enti locali per i contributi in discorso, in luogo dei mandati diretti, avvenga attraverso il sistema dei ruoli di spesa fissa.

Altre notazioni in tema di modalità di gestione sono contenute nel paragrafo relativo all'attività e agli interventi regionali e si compendiano in sostanza nella tendenza del legislatore regionale a rendere assai meno rigorosi i procedimenti di rendicontazione e di dimostrazione delle spese effettuate dai beneficiari delle provvidenze. A questa tendenza si accompagna l'adozione di procedure che prevedono il sistema degli ordini di accreditamento, così determinando il tramutamento del controllo della Corte da preventivo in successivo.

Il discorso per molti versi si riallaccia a quello fatto dalla Corte nella precedente relazione, nel senso cioè che, a parte quegli aspetti riguardanti in generale le necessarie garanzie che l'amministrazione deve esigere circa l'impiego delle somme erogate, potrebbero anche qui determinarsi condizionamenti del controllo della Corte, non certo compatibili con i principi più volte enunciati dalla Corte costituzionale (9).

Ultime notazioni riguardano le gestioni fuori bilancio di recente istituite dalla Regione e le erogazioni a favore di enti regionali, quanto alle prime l'Amministrazione regionale ha trasmesso

(9) Sentenze 19 dicembre 1966, n. 121 e 30 dicembre 1968, n. 143.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla Corte per il controllo, il rendiconto del 1971 relativo alla gestione « Fondo per anticipazioni e piccoli prestiti al personale regionale » di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 (10); il rendiconto stesso è inoltre allegato al rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1972, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. In ordine agli enti regionali torna utile ribadire l'esigenza del loro assoggettamento al controllo, secondo il modello già prefigurato dall'articolo 100 della Costituzione per gli enti sovvenzionati dallo Stato.

2. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE

La struttura organizzativa della Regione, in ordine alla quale si è riferito nelle precedenti relazioni, è stata completata nel 1972 con l'ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri tavolari, disposto con la legge regionale 30 novembre 1972, n. 59, emanata a seguito delle norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, n. 234) che hanno trasferito alle Regione le competenze statali nelle materie stesse. Tale ordinamento ha comportato l'istituzione del ruolo organico dei conservatori con una dotazione di 35 unità.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 1972, n. 47 è stata modificata la struttura organizzativa degli uffici periferici della Direzione regionale dei lavori pubblici, con una nuova individuazione delle sezioni, dei settori e dei reparti facenti capo alle singole direzioni provinciali.

Sono pure da segnalare, in tema di organizzazione, le modifiche intervenute con legge regionale 24 aprile 1972, n. 20 nelle attribuzioni del Comitato interassessoriale per la programmazione economica, al quale è stata ora devoluta la funzione di verificare la rispondenza delle attività della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia — Società per azioni Friulia » — agli obiettivi della politica di programmazione regionale. Per quanto riguarda, più in generale, le funzioni del predetto Comitato, istituzionalmente preordinate a garantire il coordinamento degli interventi (articolo 3-bis della legge regionale 27 agosto 1965, n. 65 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge regionale 10 agosto 1970, n. 35) è da notare come non sia espressamente previsto dalla norma la formulazione di pareri i quali si pongano a presupposto dei provvedimenti di intervento, sicché questi ultimi non sempre sono venuti all'esame della Corte con il corredo del parere del Comitato.

Passando a trattare del personale, dal prospetto allegato si desume come non sia sostanzialmente mutata la situazione rispetto al 1971. Lo scarto tra i posti in organico e il personale in servizio è sempre particolarmente sensibile nelle carriere direttive, specie in quelle tecniche, anche se nel ruolo dei geometri l'incremento del personale in servizio è stato di 30 unità.

Sono stati portati a compimento nel 1972 alcuni concorsi e altri l'Amministrazione ne ha bandito nello stesso anno.

Ascende a 86 unità, al 31 dicembre 1972, il personale comandato, di cui l'Amministrazione si avvale per le proprie esigenze, secondo quanto previsto da varie norme.

Più contenuta, rispetto al precedente esercizio, l'erogazione dei compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, che ha interessato complessivamente n. 1673 unità per una spesa lorda di 89,3 milioni (n. 2961 unità per 110 milioni del 1971).

Le norme regolamentari emanate nel 1972 nella materia del personale riguardano la disciplina dei concorsi; tra queste va ricordato il regolamento (approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 luglio 1972, n. 113) dei concorsi per l'ammissione in ruolo del personale della Regione. Non è stato, peraltro, ancora emanato il regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 in tema di concessione in locazione di alloggi costruiti o acquistati dalla Regione per i propri dipendenti.

(10) La gestione presenta al 31 dicembre 1972 una consistenza di 301,8 milioni.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31-12-1971	Dotazione organica al 31-12-1972	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1972					Totale	Provvedimenti di approvazione dello organico e successive variazioni	
				In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione			
AMMINISTRATIVI	Direttori regionali	16	16	14	—	—	(a)	1	—	15	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45
	Direttiva	155	155	126	—	—	—	—	—	126	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge regionale 22 agosto 1968, n. 30
	Direttiva	26	26	17	1	—	—	—	—	18	Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45 Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22
	Direttiva	16	16	9	—	—	—	—	—	9	Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45 Legge reg. 22 dicembre 1971, n. 58
Ruolo studi economico-sociali	Totale carriera direttiva	197	197	152	1	—	—	—	—	153	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45
Ruolo dei segretari	Concetto	146	146	126	9	—	—	—	—	135	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 16 dicembre 1970, n. 45
	Concetto	99	99	81	—	—	—	—	—	81	Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45 Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22
	Concetto	10	10	6	2	—	—	—	—	8	Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45 Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22
Ruolo stenodattilografi d'aula	Totale carriera di concetto	255	255	213	11	—	—	—	—	224	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 16 dicembre 1970, n. 45
	Esecutiva	440	452	364	12	—	—	—	—	376	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 16 dicembre 1970, n. 45 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45
Ruolo telescriventi e operatori grafici	Esecutiva	12	12	10	—	—	—	—	—	11	Legge reg. 30 novembre 1972, n. 56 Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22
	Totale carriera esecutiva	452	464	374	13	—	—	—	—	387	Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45

(a) Art. 2 Legge regionale 45/1971

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PERSONALE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31-12-1971	Dotazione organica al 31-12-1972	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1972					Totale	Provvedimenti di approvazione dello organico e successive variazioni
				In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione		
Ruolo commessi	Ausiliaria	117	121	95	—	—	—	—	95	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 16 dicembre 1970, n. 45 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45 Legge reg. 30 novembre 1972, n. 56
	Totale carriera ausiliaria	117	121	95	—	—	—	—	95	
	Totale ruoli amministrativi	1.021	1.037	834	25	—	—	—	859	
Ruolo ingegneri e architetti	Direttiva	52	52	18	—	—	—	—	18	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 14 agosto 1969, n. 29 Legge reg. 10 novembre 1969, n. 36 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45 Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45 Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45
Ruolo sanitari	Direttiva	6	6	5	—	—	—	—	5	
Ruolo agronomi	Direttiva	44	44	27	9	—	—	—	36	
Ruolo ispettori corpo forestale	Direttiva	25	26	22	—	—	—	—	22	Legge reg. 10 novembre 1969, n. 36 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45 Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 29 dicembre 1971, n. 58
	Totale carriera direttiva	127	128	72	9	—	—	—	81	
Ruolo geometri	Concetto	127	119	107	—	—	—	—	107	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45
Ruolo periti agrari	Concetto	51	51	36	12	—	—	—	48	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45
Ruolo assistenti sanitari e visitatrici	Concetto	2	2	1	1	—	—	—	2	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45
Ruolo conservatori ...	Concetto	—	35	—	—	—	—	—	—	Legge reg. 30 novembre 1972, n. 56
	Totale carriera di concetto	180	207	144	13	—	—	—	157	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PERSONALE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31-12-1971	Dotazione organica al 31-12-1972	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1972					Provvedimenti di approvazione dello organico e successive variazioni	
				In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione		Totale
Ruolo degli assistenti tecnici	Esecutiva	36	36	17	—	—	—	—	17	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45
	Totale carriera esecutiva	36	36	17	—	—	—	—	17	
Ruolo degli addetti tecnici	Ausiliaria	58	62	43	16	—	—	—	59	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45 Legge reg. 30 novembre 1972, n. 56
	Ausiliaria	52	59	52	—	—	—	—	52	Legge reg. 28 marzo 1968, n. 22 Legge reg. 8 novembre 1971, n. 45 Legge reg. 22 dicembre 1971, n. 58
Ruolo addetti agrari e forestali	Totale carriera ausiliaria	110	121	95	16	—	—	—	111	
	Totale ruoli tecnici	453	492	328	36	—	—	—	366	
	Totale ruoli amm.ti	1.021	1.037	834	25	—	—	—	859	
	Totale generale	1.491	1.529	1.162	63	—	—	—	1.225	
	Corpo forestale regionale (sottufficiali e guardie)	162	167	107	3	—	—	—	110	Legge reg. 10 novembre 1969, n. 36 Legge reg. 20 gennaio 1971, n. 3 Legge reg. 9 novembre 1971, n. 46

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Connessa, infine, al personale è la situazione determinatasi per effetto dell'applicazione delle norme regionali (articolo 65 legge 28 marzo 1968, n. 21, modificato dall'articolo 10 della legge 22 dicembre 1969, n. 41 e dalla legge 26 gennaio 1970) che stabiliscono la concessione da parte della Regione di anticipazioni ai dipendenti collocati in quiescenza sulla pensione, sull'indennità di buonuscita o su quella « una tantum », in attesa della liquidazione del trattamento dovuto dalla Cassa per le pensioni degli enti locali e dall'INADEL.

A tutt'oggi però non risulta ancora definita da questi ultimi alcuna posizione pensionistica con le ovvie conseguenze — a non parlare delle aspettative degli interessati — sulle entrate del bilancio regionale (i residui attivi a questo titolo ammontano al 31 dicembre 1972 a 179,5 milioni).

3. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Come si rileva dal prospetto allegato, dei sistemi previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato (11) per l'individuazione del privato contraente, la trattativa privata è stata quella cui è andata la maggior preferenza dell'Amministrazione; i contratti stipulati con tale sistema sono stati, nel 1972, 179 per un importo complessivo di 1,5 miliardi (173 contratti per 1,3 miliardi nel 1971). In diminuzione, soprattutto per quanto riguarda l'importo, i contratti stipulati a seguito di licitazione privata, che nel 1972 sono stati 39 per 1,2 miliardi (41 per 1,7 miliardi nel 1971).

In aumento, sia per numero che per importo globale, le concessioni per lavori e servizi (138 per 6,7 miliardi contro 117 per 5,4 miliardi nel 1971), tutte ad enti pubblici.

Per l'acquisto di apparecchiature meccanografiche sono stati spesi 12,8 milioni.

Da segnalare altresì che sono state emanate (decreto Presidente della Giunta regionale 23 dicembre 1971, n. 234, modificato con successivo decreto 12 aprile 1972, n. 80) norme regolamentari in materia di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo di opere pubbliche, in esecuzione della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1965, n. 25.

Per quanto riguarda gli automezzi, pressoché immutata è la consistenza in dotazione dell'Amministrazione regionale (104, tra i quali 8 autovetture da alienare perché fuori uso, contro i 97 del 1971) (12). In netta diminuzione le spese di esercizio e di manutenzione passate da 88 milioni nel 1971 a 50 milioni nel 1972; le spese per oneri assicurativi ammontano a 10,5 milioni e sempre notevole è lo scarto rispetto ai risarcimenti sostenuti dalla società assicuratrice.

4. — ATTIVITÀ ED INTERVENTI FINANZIARI

Prima di scendere a considerazioni specifiche in ordine ai singoli settori, è appena il caso di richiamare quanto già rappresentato in precedenti relazioni circa l'opportunità di riconsiderare il complesso di norme succedutesi in tema di programmazione regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità delle strutture e dei procedimenti relativi, tenuto soprattutto conto dell'influenza che questi sono destinati ad esplicare in tutta la sfera dell'attività regionale.

Sempre in tema di programmazione regionale è altresì da notare come in questa direzione si sia in prevalenza indirizzata l'attività di studio promossa nel 1972 a spese dell'Amministrazione regionale e di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo.

Sul piano della disciplina regolamentare sono state emanate nel 1972, oltre a quelle già indicate nei precedenti paragrafi, norme per il funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione (13);

(11) Si veda in proposito l'articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

(12) L'Amministrazione dispone altresì di 11 motocicli, dei quali 3 da alienare perché fuori uso.

(13) Decreto Presidente della Giunta regionale 5 novembre 1971, n. 231.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Concessioni o deleghe per lavori e servizi				Lavori e servizi in economia						
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo	Importo	
											N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo			N.
Acquisto mobili, arredi attrezzature, autoveicoli, cancelleria, assicurazioni, immobili, ecc.	—	—	30	171.704.790	98	385.421.370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.134.905
Locazione immobili	—	—	—	—	36	76.221.166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acquisto immobili	—	—	—	—	2	664.316.130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assicurazione autoveicoli	—	—	—	—	1	10.555.350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lavori	—	—	9	1045.841.060	38	380.207.617	11	400.237.501	138	6694.824.412	—	—	—	—	1	259.000.000	—	—	949.502.327
Totale	—	—	39	1217.545.850	175	1516.721.683	11	400.237.501	138	6694.824.412	—	—	—	—	1	259.000.000	—	—	1.020.637.232

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione, in esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 3 (14); per gli interventi regionali previsti dalla legge 7 gennaio 1972, n. 3 in materia di assistenza agli anziani (15).

Sono state altresì emanate (decreto Presidente della Giunta regionale 12 aprile 1972, n. 81) le norme relative al funzionamento del comitato regionale per l'emigrazione, delle quali la Corte si era occupata nelle precedenti relazioni per rilevarne la mancata emanazione benché fosse trascorso il termine di sei mesi prescritto dalla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6.

Tra i regolamenti non ancora emanati sono da segnalare quelli previsti dagli articoli 4 e 30 della legge 12 maggio 1971, n. 19 in materia di protezione del patrimonio ittico e di esercizio della pesca nelle acque interne della Regione e quello in esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 59 sulla disciplina dell'impiego di elicotteri per la difesa preventiva dagli incendi e per le esigenze del Corpo di soccorso alpino. La mancata emanazione, infine, del regolamento previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, sull'istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli della Regione, ha reso di fatto inoperante la legge stessa.

Per quanto riguarda l'attuazione degli interventi pluriennali di spesa, i dati esposti nell'allegato prospetto danno conferma delle osservazioni già formulate sulla scarsa dinamicità che, in linea generale, continua a caratterizzare l'impiego dei fondi.

Venendo a notazioni particolari, gli interventi nel settore dell'agricoltura, foreste ed economia montana hanno raggiunto l'importo globale di 18,8 miliardi (dei quali 4,1 per interventi diretti, 14,5 miliardi per trasferimenti e 180 milioni per crediti e anticipazioni) con un incremento del 2,4 per cento rispetto al 1971 (18,4 miliardi). Per quanto riguarda le spese per la manutenzione di opere di bonifica, un rilievo mosso dalla Corte circa provvedimenti che ponevano a carico della Regione le spese stesse prima ancora che fosse formalmente accertato il compimento delle opere a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stato superato dalla sopravvenuta legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, che con decorrenza retroattiva, ha assunto a carico del bilancio regionale gli oneri in discorso anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori (16).

In materia di urbanistica è da notare come neppure nel 1972 sia stato approvato il piano urbanistico regionale (17).

Dall'esame dei rendiconti presentati dalle rispettive Casse mutue relativamente alle anticipazioni concesse dalla Regione per l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione delle categorie dei coltivatori diretti, dei commercianti e degli artigiani, ai sensi della legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, è venuto in rilievo un debito delle Casse stesse di oltre 250 milioni, quale differenza tra l'acconto ricevuto e l'importo della spesa effettivamente sostenuta. All'invito della Corte di provvedere al recupero, l'Amministrazione ha tempestivamente corrisposto anche per quanto riguarda gli interessi che sono ammontati a circa 8 milioni.

Come ricordato in precedenti relazioni, per vari interventi regionali la normativa vigente non prevede soddisfacenti sistemi di controllo, da parte dell'Amministrazione, sulla effettiva realizzazione

(14) Decreto Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1971, n. 271.

(15) Decreto Presidente della Giunta regionale 31 marzo 1973, n. 40.

(16) Anche in materia di edilizia scolastica una sopravvenuta legge regionale ha consentito di superare i rilievi mossi dalla Corte. In ordine a taluni provvedimenti con i quali venivano concessi contributi in conto capitale per l'arredamento di scuole materne con imputazione sul capitolo 535, aveva osservato la Corte che la formulazione del capitolo stesso non consentiva le spese per l'arredamento, ma soltanto quelle per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento degli edifici destinati a tale scopo, non potendo, peraltro, valere il richiamo alle norme sostanziali, dato che la legge 26 ottobre 1965, n. 22 demanda di provvedere circa la determinazione degli stanziamenti e in base alle effettive esigenze, alla legge di bilancio e questa non aveva ritenuto di includere tra le esigenze stesse anche le spese per l'arredamento. Con legge regionale 27 novembre 1971, n. 53, è stata tra l'altro, disposta la modificazione della denominazione del capitolo, con inclusione, tra le spese ammissibili, anche di quelle per l'arredamento.

(17) Con la consulenza della società Tekne, l'Amministrazione regionale ha elaborato uno studio su « ipotesi di piano urbanistico regionale ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FRIULI-VENEZIA GIULIA
INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

CAPITOLO a	Totale degli stanziamenti complessivi al 31-12-1972 b	Pagamenti c	Residui		Annotazioni f
			propri d	di stanziamento e	
516	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	Economie per L. 2.000
522	800.000.000	649.998.000	—	150.000.000	
523	3.050.000.000	1.930.000.000	320.000.000	780.000.000	
525	240.000.000	—	6.480.000	233.520.000	
526	500.000.000	—	—	500.000.000	
536	1.700.000.000	286.359.194	702.643.274	710.997.532	
537	2.250.000.000	224.950.000	970.210.000	988.840.000	Economie per L. 66.000.000
538	200.000.000	—	—	200.000.000	
546	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	
550	1.400.000.000	90.856.278	—	1.152.998.066	Economie per L. 156.145.656
551	500.000.000	500.000.000	—	—	
552	1.459.208.407	723.835.968	37.506.400	697.866.039	Comprende i residui (L. 959.208.407) del cap. 4548 agg. soppr.
554	2.100.000.000	16.762.464	517.680.332	1.565.557.204	
556	1.880.000.000	674.529.426	1.165.859.856	39.610.718	
557	2.800.000.000	853.946.955	1.012.770.484	892.838.130	Economie per L. 444.431
558	1.200.000.000	251.089.163	831.541.999	98.058.600	Economie per L. 19.310.238
559	2.000.000.000	184.994.250	1.541.385.750	273.620.000	
561	720.000.000	43.894.500	309.955.500	305.125.000	Economie per L. 61.025.000
563	100.000.000	1.663.337	3.453.284	94.883.379	
564	300.000.000	—	—	300.000.000	
565	500.000.000	333.000.000	—	167.000.000	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: FRIULI-VENEZIA GIULIA
INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

CAPITOLO a	Totale degli stanziamenti complessivi al 31-12-1972 b	Pagamenti c	Residui		Annotazioni f
			propri d	di stanziamento e	
566	1.050.000.000	104.085.806	989.454.945	4.178.035	Economie per L. 1.671.214
567	1.400.000.000	732.521	596.727.613	802.539.866	
568	1.500.000.000	514.298.187	316.966.486	668.740.327	
571	1.800.000.000	846.334.274	855.363.130	98.302.596	
581	870.000.000	839.902.393	—	—	Economie per L. 30.097.607
582	330.000.000	330.000.000	—	—	
589	4.400.000.000	559.307.699	2.392.323.087	1.448.169.204	
591	900.000.000	—	274.500.000	625.500.000	
593	150.000.000	—	—	150.000.000	
596	300.000.000	—	9.914.400	290.085.600	
597	340.000.000	—	9.720.000	330.280.000	
598	1.440.000.000	726.026.967	654.026.133	63.946.900	
599	8.400.000.000	3.143.022.137	342.495.000	4.826.610.708	Economie per L. 87.872.155
600	1.500.000.000	—	15.470.000	1.484.530.000	
601	2.400.000.000	—	—	2.400.000.000	
603	500.000.000	—	—	500.000.000	
609	600.000.000	—	—	600.000.000	
610	400.000.000	—	—	400.000.000	
641	300.000.000	3.620.000	5.770.000	290.610.000	
651	210.000.000	210.000.000	—	—	
652	380.000.000	380.000.000	—	—	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: FRIULI-VENEZIA GIULIA
INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

CAPITOLO a	Totale degli stanziamenti complessivi al 31-12-1972 b	Pagamenti c	Residui		Annotazioni f
			propri d	di stanziamento e	
716	1.250.000.000	1.250.000.000	—	—	
717	450.000.000	450.000.000	—	—	
764	3.125.000.000	2.364.434.275	425.448.416	334.673.227	Economie per L. 444.082
765	120.000.000	96.192.376	23.633.874	173.750	
766	30.000.000	—	13.500.000	16.500.000	
767	120.000.000	5.413.820	14.586.180	100.000.000	
768	100.000.000	5.243.000	28.958.340	65.798.660	
769	60.000.000	300.000	300.000	59.400.000	
770	10.000.000	—	—	10.000.000	
803	1.230.000.000	1.048.808.785	—	181.173.540	Economie per L. 17.675
804	5.300.940.000	3.724.228.962	1.006.841.352	568.886.180	Economie per L. 983.506
805	2.000.000.000	2.000.000.000	—	—	
813	500.000.000	14.982.241	—	485.017.759	
816	200.000.000	28.961.493	—	171.038.507	
817	13.500.000	4.410.000	—	9.090.000	
819	10.000.000	—	—	10.000.000	
820	20.000.000	9.812.250	—	10.187.750	
822	2.416.753.834	474.533.511	566.573.183	1.375.647.136	Economie per L. 4. Comprende i residui (L. 1.616.753.834) cap. 45-49 agg. soppresso
857	600.000.000	575.279.252	18.946.563	5.693.185	Economie per L. 81.000
859	7.900.000.000	4.795.486.749	2.349.845.140	753.577.037	Economie per L. 1.091.074
860	1.500.000.000	350.765.010	475.764.899	673.180.279	Economie per L. 289.812

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: FRIULI-VENEZIA GIULIA
INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

CAPITOLO a	Totale degli stanziamenti complessivi al 31-12-1972 b	Pagamenti c	Residui		Annotazioni f
			propri d	di stanziamento e	
863	3.750.000.000	1.178.911.921	—	2.571.088.079	
864	400.000.000	810.000	50.811.200	348.378.800	
866	450.000.000	368.447.845	19.302.155	62.250.000	
867	760.000.000	185.920.550	490.000	573.589.450	
868	150.000.000	—	—	150.000.000	
870	400.000.000	—	41.000.000	359.000.000	
871	7.800.000.000	1.109.811.833	4.745.505.947	1.944.682.220	
872	500.000.000	—	—	500.000.000	
873	100.000.000	—	—	100.000.000	
874	100.000.000	—	—	100.000.000	
875	100.000.000	—	—	100.000.000	
876	100.000.000	—	—	100.000.000	
882	3.800.000.000	2.015.639.834	752.992.047	1.026.913.667	Economie per L. 5.054.452
883	180.000.000	48.487.495	15.273.280	71.015.085	Economie per L. 45.224.140
891	600.000.000	239.945	459.201.264	140.558.791	
910	1.750.000.000	311.500.343	360.861.335	772.321.275	Economie per L. 305.317.047
914	800.000.000	—	405.301.960	394.698.040	
915	200.000.000	—	—	200.000.000	
961	900.000.000	—	64.800.000	835.200.000	
962	560.000.000	109.519.132	53.252.900	397.234.800	Economie per L. 3.168
	105.225.402.241	36.971.955.141	25.721.007.718	41.751.365.121	Economie per L. 781.074.261

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle iniziative finanziate e sulla concreta rispondenza di queste alle finalità del legislatore. Ai settori già considerati (industria e commercio, ai sensi rispettivamente delle leggi regionali n. 25 del 1965 e n. 9 del 1967) altri ne vanno aggiunti sulla base della normazione regionale intervenuta nel 1972, così da rivelare la tendenza a generalizzare l'adozione di criteri sempre meno rigorosi nella dimostrazione dell'impiego dei contributi erogati. Tale è il caso dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 11 che si limita a chiedere, a dimostrazione dell'impiego del contributo concesso alla Federazione delle Casse rurali e artigiani della Regione, la semplice dichiarazione della specifica destinazione data alla sovvenzione; ovvero dell'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24 che considera sufficiente una relazione sull'attività svolta, corredata dalla dichiarazione della destinazione dei fondi ricevuti.

5. — AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

Le caratteristiche già rilevate nella gestione del bilancio regionale si presentano sostanzialmente non difformi nella gestione del bilancio dell'Azienda. In aumento le entrate accertate in 994,3 milioni (992 nel 1971) e così anche le spese in 884 milioni (844,4 nel 1971) con una differenza attiva di 110,3 milioni. Le spese correnti sono state 134 milioni (nel 1971, 109 milioni); l'aumento registrato è stato tuttavia di misura di poco inferiore a quello del precedente esercizio (29 milioni). In incremento le spese di investimento, accertate per 750 milioni (735 nel 1971) pressoché tutti (745,9 milioni) accantonati come residui di stanziamento. Nel complesso i residui passivi al 31 dicembre 1972 registrano un aumento sensibile, essendo passati da 1,8 a 2,4 miliardi.

La giacenza di cassa, che al 31 dicembre 1971, era di 2,1 miliardi (con un aumento di 491 milioni rispetto al 1970) è ulteriormente salita nel 1972 raggiungendo i 2,9 miliardi. L'avanzo di amministrazione si è elevato da 397,2 a 524,2 milioni.

I dati sopra riportati evidenziano, in modo più marcato, i segni di rallentamento dell'attività aziendale già messi in rilievo nella precedente relazione.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Cataldi

L'ESTENSORE

f.to Vittorio Guccione

PAGINA BIANCA

ALLEGATO D

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

S O M M A R I O

DECISIONE

RELAZIONE

1. *Aspetti giuridico-finanziari e patrimoniali della gestione - a) Bilancio di previsione e disciplina della gestione; b) Analisi della gestione; c) Gestioni fuori bilancio. — 2. Organizzazione dei servizi e personale. — 3. Attività della Provincia.*

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

N. 67/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei magistrati:

Presidente f.f.: prof. dott. Giuseppe CATALDI

Presidenti di Sezione: dott. Marcello VALENTINI
dott. Ettore COSTA
prof. dott. Antonio BENNATI
prof. dott. Antonino DE STEFANO

Consiglieri: dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
dott. Pietro BAIOCCHI
dott. Aldo ANGIOI
prof. dott. Salvatore BUSCEMA
prof. dott. Vittorio GUCCIONE

Referendario: dott. Alfonso M. ROSSI BRIGANTE (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1972.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1973 il relatore Referendario dott. Alfonso Maria Rossi Brigante ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Aurelio d'Acunzo.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1972 è stato presentato in data 30 giugno 1973 alla Sezione della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, che ha provveduto ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, a verificarlo e a riferirne al Presidente della Corte.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

COMPETENZA

Entrata

Titolo I. — Entrate tributarie	L.	873.692.576
Titolo II. — Entrate per compartecipazione a tributi erariali	»	24.061.638.280
Titolo III. — Entrate extratributarie	»	9.414.191.828
	L.	<u>34.349.522.684</u>
Titolo IV. — Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e da rimborso di crediti ...	L.	6.034.326.180
Titolo V. — Entrate provenienti dall'assunzione di prestiti	L.	3.150.000.000
Titolo VI. — Contabilità speciali	»	835.703.042
	L.	<u>44.369.551.906</u>

Spesa:

Titolo I. — Spese correnti	L.	15.638.893.089
Titolo II. — Spese in conto capitale	»	27.604.075.184
Titolo III. — Spese per rimborso di prestiti	»	324.967.460
Titolo IV. — Contabilità speciali	»	835.703.042
	L.	<u>44.403.638.775</u>

Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	L.	34.349.522.684
Spese correnti	»	15.638.893.089
	L.	<u>18.710.629.595</u>

RIEPILOGO

Totale complessivo spese	L.	44.403.638.775
Totale complessivo entrata	»	44.369.551.906
	L.	<u>34.086.869</u>

RESIDUI:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1972	L.	23.904.808.537
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	6.288.413.537
	L.	<u>30.193.222.074</u>

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1972	L.	28.243.195.493
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	15.558.401.787
Totale dei residui passivi ...		L. 43.801.597.280

Il pubblico Ministero, espone le sue considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio, ha concluso chiedendo che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1972

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio, è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultanti dalla documentazione acquisita, nonché la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Le osservazioni della Corte intorno al modo con il quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle leggi, nonché le variazioni e le riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100, comma secondo, e 103, comma secondo, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

viste le leggi provinciali 30 dicembre 1971, n. 19 e 5 aprile 1972, n. 4, che hanno autorizzato, rispettivamente, fino al 31 marzo 1972 e fino al 30 aprile 1972, l'esercizio provvisorio del bilancio della Provincia di Trento per il 1972;

vista la legge provinciale 15 giugno 1972, n. 5, che ha approvato il bilancio di previsione della Provincia di Trento per l'esercizio 1972;

viste le leggi provinciali 30 dicembre 1971, n. 32 e 26 gennaio 1973, n. 5, recanti variazioni al bilancio di previsione;

sulle conformi richieste del Pubblico Ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1972.

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale, che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Trento, nonché al Commissario del Governo per la Provincia di Trento,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1972.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 25 luglio 1973.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Cataldi

L'ESTENSORE

f.to Alfonso M. Rossi Brigante

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1973.

IL SEGRETARIO

f.to Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — ASPETTI GIURIDICO-FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

a) *Bilancio di previsione e disciplina della gestione.* — Il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione è un fenomeno pressoché ricorrente nella Provincia di Trento e la Corte in precedenti relazioni vi si è soffermata sottolineandone le conseguenze sul piano della operatività della gestione.

Nel 1972 il fenomeno, peraltro finora contenuto in termini di non molto rilievo, ha avuto più marcata accentuazione. Il bilancio di previsione è stato, infatti, approvato con legge provinciale 15 giugno 1972, n. 5, a quarantacinque giorni dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio che, autorizzato in un primo tempo fino al 31 marzo (1) era stato successivamente prorogato fino al 30 aprile (2), di modo che per non breve periodo di tempo è mancato alla Giunta provinciale lo strumento giuridico per la gestione del bilancio.

Alle cause cui in genere si fa risalire il fenomeno nella Provincia di Trento (e non diversamente accade nella Provincia di Bolzano), non ultima delle quali è il ritardo nella attribuzione da parte del Consiglio regionale delle quote di tributi spettanti alla Provincia, ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto speciale (3), sono certamente da aggiungere, per il 1972, le implicazioni derivanti dall'attuazione delle recenti modifiche statutarie, che si sono riflesse, e in misura non trascurabile, nella predisposizione del bilancio preventivo.

La ricorrenza del fenomeno, e soprattutto le ricordate conseguenze che da essa discendono, inducono tuttavia a ribadire l'esigenza di apprestare idonei rimedi in modo da non determinare soluzioni di continuità nello svolgimento della gestione.

Quanto alla impostazione del bilancio di previsione, la Corte nelle precedenti relazioni (e in particolar modo in quella del decorso esercizio) ha posto in rilievo una serie di anomalie e di manchevolezze in massima parte riconducibili ai criteri seguiti in materia della Provincia. In mancanza di apposita normativa contabile adeguata al particolare ordinamento della Provincia, i criteri stessi, infatti, si ispirano, promiscuamente, alle norme statali che regolano i bilanci degli enti locali e alle norme vigenti per il bilancio statale, assumendo pure, per taluni aspetti, caratteristiche proprie, con conseguenti implicazioni sul piano della corretta rappresentazione delle poste iscritte in bilancio e anche sul piano operativo.

Il bilancio di previsione del 1972 presenta nel complesso non diverse caratteristiche e quindi restano valide nel loro insieme le generali osservazioni formulate dalla Corte e riguardanti, tra l'altro, i criteri seguiti per la ripartizione della spesa ai fini delle classificazioni amministrativa, funzionale ed economica; la genericità e l'indeterminatezza di taluni capitoli di spesa (caso limite è quello del capitolo 2900, denominato « fondo per contributi e sussidi vari » e compreso nella rubrica « erogazioni diverse » della sezione « oneri non ripartibili »); la mancanza di adeguate prospettazioni riassuntive.

La riconsiderazione, alla luce delle considerazioni formulate dalla Corte, dei criteri fin qui adottati e, soprattutto l'esigenza di un'adeguata normativa provinciale che serva a disciplinare anche i procedimenti di gestione, sono rese tanto più avvertite dalle rilevanti innovazioni introdotte dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 che ha notevolmente accresciute attribuzioni, poteri e risorse della Provincia.

(1) Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 19.

(2) Legge provinciale 5 aprile 1972, n. 4.

(3) La ricordata circostanza è destinata a venir meno per effetto del diverso procedimento della determinazione delle quote di tributi spettanti alla Provincia, stabilito dalle recenti modifiche e integrazioni statutarie (articolo 39 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; articolo 78 testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) *Analisi della gestione.* — Il volume globale della gestione del bilancio provinciale dell'esercizio 1972 registra un incremento assai sensibile rispetto al precedente, avendo le entrate e le spese superato i 44 miliardi (25 nel 1971).

Per effetto del lieve prevalere, sempre nella competenza, delle spese sulle entrate, l'esercizio si è chiuso con un disavanzo di 34 milioni. Per effetto, tuttavia, di miglioramenti intervenuti nella gestione dei residui, l'avanzo di amministrazione presenta un incremento di 361,5 milioni, raggiungendo così i 2,1 miliardi (1,7 nel 1971).

Passando ad un esame analitico della gestione, l'aumento delle entrate si è verificato in tutti i comparti e principalmente, nelle entrate per compartecipazione a tributi erariali (8,6 miliardi) e per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali (5 miliardi); di notevole entità sono poi gli introiti da prestiti passati da 320 milioni del 1971 a 3,1 miliardi del 1972.

Assai sensibile l'aumento dei residui attivi che hanno raggiunto i 30,2 miliardi (15,4 nel 1971), di cui 24 miliardi della gestione di competenza.

Nelle spese l'aumento si è verificato in maggiore misura nel comparto delle spese in conto capitale (27,6 miliardi contro i 12,2 del 1971) che nelle spese correnti (15,6 miliardi contro i 12,4 del 1971). Anche nei residui passivi si registra un incremento notevole, essendo questi passati dai 25 miliardi del 1971 ai 43,8 miliardi del 1972, dei quali 28,2 miliardi si riferiscono alla gestione di competenza.

La giacenza di cassa è salita da 11,3 miliardi del 1971 a 15,7 miliardi del 1972.

c) *Gestioni fuori bilancio.* — In materia di gestioni fuori bilancio esistenti nell'ambito provinciale immutata è la situazione segnalata in precedenti relazioni. In attesa che la Provincia si adegui alla disciplina d'ordine generale dettata nella materia dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, si riportano come di consueto, i dati dei saldi attivi delle singole gestioni, segnalando che ai quattro fondi già esistenti, altro se ne è aggiunto nel 1972, ai sensi della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13:

1) conto corrente n. 10925 (Agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito, legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 13)	milioni	13,1
2) conto corrente n. 10975 (Agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito, legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 2)	»	4,1
3) conto corrente n. 53285 (Proroga delle agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito, legge provinciale 26 agosto 1966, n. 10)	»	43,3
4) conto corrente n. 53286 (Provvidenze integrative a favore delle imprese artigiane colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966, legge provinciale 19 dicembre 1967, n. 12)	»	23,9
5) conto corrente n. 53287 (Interventi a favore della cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Trento, legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13)	»	6,0

Nei conti correnti n. 10925 e n. 10975 non si sono registrate operazioni nel 1972. Nel conto corrente n. 53285 le operazioni verificatesi nell'esercizio in esame riguardano prelevamenti per 32,7 milioni per contributi concessi. Il conto corrente n. 53286 registra un incremento di 20 milioni e prelevamenti, per contributi concessi, per 18,4 milioni.

Nessun prelevamento si è verificato sul fondo di cui al conto corrente n. 53287, istituito, come si è detto, nel 1972, dove sono affluiti versamenti per 6 milioni.

2. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE

La struttura dei servizi dell'Amministrazione provinciale non ha avuto modificazioni di rilievo nel 1972 e quindi non dà luogo a considerazioni, dovendosi rinviare ogni discorso a quando le recenti modifiche statutarie, in relazione alle numerose nuove attribuzioni devolute alla provincia, avranno determinato i loro riflessi sul piano della organizzazione dei servizi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA DI TRENTO

CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1972 ANALIZZATI PER ESERCIZI DI PROVENIENZA E PER AGGREGATI ECONOMICI

(In milioni di lire)

TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE	Dal semestre 1964 e precedenti esercizi	Dal 1965	Dal 1966	Dal 1967	Dal 1968	Dal 1969	Dal 1970	Dal 1971	Dal 1972	Totale
TITOLO I. — SPESE CORRENTI										
Categoria I. — Personale..	—	—	—	—	—	—	—	122	412	534
Categoria II. — Acquisto di beni di consumo e servizi	—	—	2	—	6	13	68	252	984	1.325
Categoria III. — Trasferimenti	—	5	—	—	2	91	97	221	1.334	1.750
Categoria IV. — Interessi..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria V. — Poste correttive e compensative delle entrate	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16
Categoria VI. — Ammortamenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria VII. — Somme non attribuibili	—	—	—	—	—	4	2	36	131	173
Totale titolo I....	—	5	2	—	8	108	167	631	2.877	3.798

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROVINCIA DI TRENTO

CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1972 ANALIZZATA PER ESERCIZI DI PROVENIENZA E PER AGGREGATI ECONOMICI

(In milioni di lire)

TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE	Dal semestre 1964 e precedenti esercizi	Dal 1965	Dal 1966	Dal 1967	Dal 1968	Dal 1969	Dal 1970	Dal 1971	Dal 1972	Totale
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE										
Categoria VIII. — Beni ed opere immobiliari a carico della Provincia	32	42	9	238	644	1.158	1.933	1.892	4.754	10.702
Categoria IX. — Beni mobili, ecc.	—	—	—	—	—	—	1	1	91	93
Categoria X. — Trasferimenti	10	11	18	43	88	286	392	1.169	20.624	22.641
Categoria XI. — Partecipazioni azionarie e conferimenti	—	—	—	—	—	—	1	—	185	186
Categoria XII. — Concessioni di crediti per finalità produttive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria XIII. — Concessioni di crediti per finalità non produttive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria XIV. — Somme non attribuibili	61	69	100	203	433	1.247	995	3.315	86	6.509
Totale titolo II.	103	122	127	384	1.165	2.691	3.322	6.377	25.740	40.131
Totale complessivo	103	127	129	484	1.174	2.799	3.489	7.008	28.617	43.929

NOTA: Le leggi regionali delegate, che fino al 1971 erano collocate nella categoria XIV, sono passate, col 1972 quasi tutte nella categoria X.

Di rilievo è stata, peraltro, l'attività regolamentare svolta nel 1972 dalla Giunta in esecuzione di corrispondenti leggi provinciali, e indirizzata principalmente a stabilire i programmi di esame per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle varie carriere del personale. Altri regolamenti emanati riguardano il servizio di igiene mentale della provincia e l'Ospedale psichiatrico di Trento.

Modifiche all'ordinamento del personale, con rilevanti innovazioni nei ruoli, sono state introdotte con la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20. In attesa della definizione dei corrispondenti procedimenti applicativi, la Giunta provinciale ha deliberato di concedere acconti al personale, a valere sugli aumenti stabiliti con la ricordata legge.

Dall'unito prospetto sulla situazione del personale al 31 dicembre 1972 risulta che all'aumento delle dotazioni organiche (1638 rispetto a 1398 del 1971) ha corrisposto un incremento del personale in servizio (1305 rispetto a 1098 del 1971). Rispetto alle dotazioni organiche rimane, tuttavia, sempre assai elevata la carenza di personale di ruolo in proporzioni pressoché uniformi nei vari ruoli e carriere.

È da segnalare a questo riguardo che nel 1972 si è registrata un'inversione di tendenza rispetto al criterio, largamente seguito in precedenza dall'Amministrazione, di assumere personale incaricato in forza della facoltà prevista dalla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8. Nel corso dell'esercizio, infatti, l'Amministrazione non ha fatto uso dell'anzidetta facoltà, essendosi orientata in maniera decisa verso il reclutamento del personale mediante pubblico concorso (numerosi sono stati i concorsi di accesso alle varie carriere banditi ed espletati nel 1972), così riconducendosi nei binari della normalità una situazione già da tempo rappresentata dalla Corte (4).

È continuato, peraltro, anche nel 1972 (e sul punto si fa richiamo alle considerazioni formulate in precedenti relazioni) l'utilizzazione di estranei, attraverso il conferimento di incarichi, che in buona parte si risolvono in prestazioni a carattere continuativo.

3. — ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA

I dati dell'attività contrattuale svolta dalla Provincia nel 1972, quali si ricavano dal prospetto allegato confermano la prevalenza, sia per gli acquisti che per i lavori, del sistema dell'esecuzione in economia, anche se questo presenta, nel settore dei lavori, una non trascurabile flessione rispetto al 1971 (1,2 miliardi contro 1,7 miliardi). Ciò da conferma di quanto più volte rappresentato dalla Corte circa l'esigenza di un'apposita regolamentazione di tale sistema secondo, del resto, la prescrizione contenuta nella legge di contabilità generale dello Stato.

Il ricorso alla licitazione privata ha avuto notevole incremento, per numero di contratti e per importo globale, negli acquisti (da 61 per 149,2 milioni a 82 per 224,0 milioni) e soprattutto nei lavori (da 34 per 1,2 miliardi a 47 per 1,9 miliardi); in quest'ultimo settore ha registrato invece una flessione la trattativa privata passando da 14 contratti per 550,1 milioni a 12 per 237,8 milioni. La trattativa privata è peraltro prevalente, nel settore degli acquisti, rispetto alla licitazione privata e ha avuto notevole incremento nel 1972 (225 contratti per 923,4 milioni contro i 176 per 475,1 del 1971).

Nessuna osservazione particolare per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure di esecuzione dei lavori in appalti. L'onere sopportato dalla Provincia per revisione di prezzi è stato di 295,2 milioni.

In allegato viene riportato il prospetto dei servizi automobilistici dal quale si ricava un aumento di 9 veicoli; nel 1972 è stato altresì acquistato un aereo per l'addestramento relativo ai voli montagna presso la scuola di sport invernali del Passo Tonale.

(4) Sul punto la Corte si era soffermata nelle sue relazioni sottolineando come, in sostanza, tale comportamento costituisse deviazione dalle finalità della norma autorizzativa intesa a sopperire temporaneamente a particolari contingenze e soprattutto come situazioni del genere dessero poi luogo, come già avvenuto, all'emana- zione di norme per l'inquadramento del personale così utilizzato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31-12-1972	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1972					Totale
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	
Amministrativo	Direttori generali (1)	4	2	—	—	—	—	2
	Direttiva	41	27	—	—	—	—	27
	Concetto	41	29	—	—	—	—	29
	Esecutiva	160	138	12	—	—	—	150
Finanze e patrimonio	Direttiva	5	3	—	—	—	—	3
	Concetto	32	18	—	—	—	—	18
	Esecutiva	14	12	1	—	—	—	13
		19	15	—	—	—	—	15
Lavori pubblici	Concetto	54	51	3	—	—	—	54
	Esecutiva	16	15	—	—	—	—	15
Ruolo sanatoriale	Direttiva	1	1	—	—	—	—	1
Attività economiche	Direttiva	13	7	—	—	—	—	7
	Concetto	12	7	2	—	—	—	9
Agricoltura	Direttiva	5	1	—	—	—	—	1
	Concetto	7	1	—	—	—	—	1
	Esecutiva	1	1	—	—	—	—	1
		13	9	—	—	—	—	9
Istruzione	Concetto	27	17	3	—	—	—	20
	Esecutiva	6	5	—	—	—	—	5
		4	3	—	—	—	—	3
Igiene e profilassi	Direttiva (chimici)	5	2	—	—	—	—	2
	Direttiva (medici)	7	4	—	—	—	—	4
	Concetto	6	4	—	—	—	—	4
	Esecutiva	41	16	1	—	—	—	17
Ruolo speciale dei servizi di salute mentale	Direttiva	26	5	—	—	—	—	5
	Concetto	16	9	1	—	—	—	10
	Esecutiva	1	1	—	—	—	—	1
Assistenza all'infanzia	Concetto	7	—	—	—	—	—	—
	Esecutiva	32	10	—	—	—	—	10

(1) L.P. 30-12-1971, n. 20.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PERSONALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31-12-1972	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1972					Totale
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	
Orientamento professionale	Direttiva	7	3	—	—	—	—	3
Ruolo speciale assistenti sociali.....	Concetto	5	—	—	—	—	—	—
Vigili sanitari	Concetto	13	9	—	—	—	—	9
Ruolo speciale dei litografi meccanici..	Concetto	1	—	—	—	—	—	—
Autisti	Esecutiva	4	2	—	—	—	—	2
Meccanici-camionisti	Esecutiva	4	1	—	—	—	—	1
Uscieri-bidelli	Ausiliaria	11	7	—	—	—	—	7
Inservienti	Ausiliaria	9	4	—	—	—	—	4
Cantonnieri	Ausiliaria	58	47	—	—	—	—	47
Operai	Ausiliaria	60	34	—	—	—	—	34
Infermieri-infermiere	Ausiliaria	180	153	49	—	—	—	202
Operai ospedale psichiatrico prov. Pergine	Ausiliaria	26	14	—	—	—	—	14
Inservienti ospedale psichiatrico prov. Pergine	Ausiliaria	525	402	37	—	—	—	439
Ruolo speciale ad esaurimento	Ausiliaria	85	61	20	—	—	—	81
		15	5	—	—	—	—	5
		23	23	—	—	—	—	23
	Totale	1.638	1.176	129	—	—	—	1.305
Personale avventizio	Direttiva	—	—	—	—	—	—	10
Contrattuali	Concetto	—	—	—	—	—	—	31
Contrattuali ad orario ridotto.....	Esecutiva	—	—	—	—	—	—	20
	Ausiliaria	—	—	—	—	—	—	10
		—	—	—	—	—	—	3
	Direttiva	—	—	—	—	—	—	12
	Concetto	—	—	—	—	—	—	15
	Totale	—	—	—	—	—	—	101

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi				Lavori e servizi in economia		
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	A enti pubblici	A enti ecclesiastici	A privati	A cottimo	Amm.ne diretta	Importo	
															N.
CONTRATTI ATTIVI															
Cap. 500: Fitto di beni immobili..	—	—	—	—	28	20.044.760	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 2000: Alienazione di beni patrimoniali	—	—	—	—	4	22.392.000	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 2020: Alienazione beni fuori uso	—	—	—	—	11	3.015.890	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale contratti attivi	—	—	—	—	43	27.452.650	—	—	—	—	—	—	—	—	
CONTRATTI PASSIVI															
<i>Acquisto di beni, servizi e forniture</i>															
Cap. 200: Divise uscieri	—	—	—	—	6	1.978.000	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 210: Divise cantonieri	—	—	—	—	3	12.499.500	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 220: Fitti passivi	—	—	—	—	9	13.408.490	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 250: Spese ANSA	—	—	—	—	1	1.500.000	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 260: Doc. att. prov.le.....	—	—	—	—	9	33.831.265	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 290: Spese d'Ufficio	—	—	1	3.780.000	27	225.184.886	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 340: Acquisto opere d'arte..	—	—	—	—	27	9.947.160	—	—	—	—	—	—	—	—	

(1) Compresi acquisti su fattura.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Concessioni o deleghe per lavori e servizi				Lavori e servizi in economia				
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A coftimo		Amm.ne diretta
									N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	
Cap. 360: Spese meccaniz.	—	—	—	—	4	106.820.022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. dal 500 al 600 e dal 630 a 640: Acquisto beni e servizi scolastici	—	—	14	58.324.925	29	17.328.705 ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 121.052.915
Cap. 660: Spese funz. Prov. Studi	—	—	—	—	1	1.077.200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 55.235
Cap. 710: Assicurazioni Scolastiche	—	—	—	—	1	15.994.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 760: Acquisto libri e pubbl...	—	—	—	—	11	29.844.605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 860: Acquisto libri e attrezzatura Centro Biblioteche	—	—	62	103.608.475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391.430
Cap. 1100: Acquisto vaccino anti-vaoloso	—	—	—	—	5	1.090.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1110: Acquisto vaccino anti-difterico	—	—	—	—	1	100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1120: Acquisto vaccino anti-tetanico	—	—	—	—	6	2.291.600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1130: Altri vaccini	—	—	—	—	1	447.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1140: Spese uff. san. Comm. Governo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 3.644.060
Cap. 1650: Spese medicina scolastica	—	—	—	—	3	2.806.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Compresi affitti locali.

(2) Trattasi di contratti senza corrispettivo. La somma indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute dagli enti gestori e rimborsate dall'Amministrazione a termini di contratto.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi				Lavori e servizi in economia						
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	A enti pubblici	N.	Importo	A enti ecclesiastici	N.	Importo	A cottimo	N.	Importo	Amm.ne diretta	Importo
Cap. 1200: Spese Lab. Prov. d'Igiene	—	—	—	—	13	79.149.455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	89.631.435
Cap. 1240: Spese Ospedale Psichiatrico	—	—	3	51.771.945	28	125.341.055	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	537.777.142
Cap. 1350: Spese I.P.A.I.	—	—	1	3.990.000	1	6.827.625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	30.840.615
Cap. 1360: Spese Colonia Miralago	—	—	1	2.520.000	2	17.711.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	25.086.050
Cap. 1880: Commissariato U.C.	—	—	—	—	2	1.140.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	726.825
Cap. 3000: Acquisto beni immobili	—	—	—	—	1	950.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 3100: Acquisto mobili	—	—	—	—	7	17.730.240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	3.269.670
Cap. 3410: Sistemazione Azienda Agricola S. Michele	—	—	—	—	3	14.807.180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 3450: Istruzione Professionale	—	—	—	—	12	71.227.076	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	1.457.739.140
Cap. 3460: Acquisti Centro Orient. Profess.	—	—	—	—	1	306.130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	1.794.905
Cap. 4000: Manut. segnal. stradale	—	—	—	—	4	77.815.730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	20.000.000
Cap. 4010: Acquisto strumenti misura	—	—	—	—	7	34.256.766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	8.470.290
Totale acquisto di beni servizi e forniture	—	—	82	223.955.345	225	923.412.070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.300.459.802

(1) Trattasi di contratti senza corrispettivo. La somma indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute dagli enti gestori e rimborsate dall'Amministrazione a termini di contratto.

(2) Compresa anticipazione all'Economista.

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi				Lavori e servizi in economia			
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	Amm.ne diretta	
																A enti pubblici
LAVORI PUBBLICI																
Cap. 440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.500.000	—
Cap. 550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	949.950	4.050.050	—
Cap. 560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.750.000	—
Cap. 1200	—	—	—	—	1	2.058.710	—	—	—	—	—	—	—	—	2.741.290	—
Cap. 1240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5.825.000	22.200.000	—
Cap. 1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.000.000	—
Cap. 1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.600.000	—
Cap. 2200	—	—	1	21.543.000	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.152.000	135.619.000	—
Cap. 2210	—	—	5	93.059.300	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9.555.000	280.058.000	—
Cap. 2230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.800.000	—
Cap. 2240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.000.000	—
Cap. 3050	—	—	1	26.875.000	3	13.019.945	—	—	—	—	—	—	4	44.255.000	94.875.525	—
Cap. 3410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.500.000	—	—
Cap. 4000	—	—	—	—	3	77.818.875	—	—	—	—	—	—	—	—	20.000.000	—
Cap. 4020	—	—	18	641.588.335	—	—	—	1	11.006.920	—	—	—	11	80.172.000	176.724.100	—

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi				Lavori e servizi in economia											
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	A enti pubblici	N.	Importo	A enti ecclesiastici	N.	Importo	A privati	N.	Importo	A cottimo	N.	Importo	Amm.ne diretta	Importo		
																							Importo	Importo
Cap. 4040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.000.000	
Cap. 4050	—	—	3	66.174.700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	21.134.200	—	—	—	—	
Cap. 4070	—	—	5	230.691.450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.375.195	
Cap. 4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16.187.225	—	—	—	—	
Cap. 4100	—	—	1	8.979.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 4120	—	—	2	216.884.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 220/R	—	—	—	—	—	—	—	3	45.348.780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 450/R	—	—	1	39.547.750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.458.975	
Cap. 451/R	—	—	—	—	—	3	85.600.670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 452/R	—	—	1	316.000.000	2	58.352.325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 453/R	—	—	—	—	—	—	—	1	7.888.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 490/R	—	—	2	45.171.890	—	—	—	4	330.033.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cap. 552/R	—	—	7	239.330.415	—	—	—	2	55.297.260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8.125.000	—	—	
Cap. 558/R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14.830.000	—	—	
Totale lavori pubblici	—	—	47	1945.824.840	12	236.850.525	—	11	449.573.960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	215.285.375	—	—	1.025.366.810
Totale acquisto di beni servizi e forniture	—	—	82	223.995.345	225	923.412.070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.300.459.802
Totale contratti passivi	—	—	129	2169.820.185	237	1160.262.595	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	215.285.375	—	—	3.325.826.612

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le spese di esercizio sono state di 10,1 milioni e quelle di manutenzione di 21,7 milioni. Sono stati altresì spesi 6,2 milioni per noleggio di autovetture. Per l'assicurazione, l'onere sopportato dall'Amministrazione è stato di 16,1 milioni, oltre a 1 milione di spese allo stesso titolo per l'aereo.

Per quanto, infine, concerne gli interventi pluriennali di spesa nei diversi settori di competenza regionale, lo stato di attuazione degli stessi presenta, dal confronto fra il totale delle somme stanziato fino al 1972 e quello delle somme ancora da impegnare o da pagare, non pochi casi di mancata o incompleta utilizzazione.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Cataldi

L'ESTENSORE

f.to Alfonso M. Rossi Brigante

PAGINA BIANCA

ALLEGATO E

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

S O M M A R I O

DECISIONE

RELAZIONE

1. *Aspetti giuridico-finanziari e patrimoniali della gestione - a) Bilancio di previsione e disciplina della gestione; b) Analisi della gestione; c) Gestioni fuori bilancio; d) Gestioni autonome. —*
2. *Organizzazione dei servizi e personale. — 3. Attività della Provincia. — 4. Attività ed interventi finanziari*

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 68/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei magistrati:

Presidente f.f.: prof. dott. Giuseppe CATALDI

Presidenti di Sezione: dott. Marcello VALENTINI
dott. Ettore COSTA
prof. dott. Antonio BENNATI
prof. dott. Antonino DE STEFANO

Consiglieri: dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
dott. Pietro BAIOCCHI
dott. Aldo ANGIOI
prof. dott. Salvatore BUSCEMA
prof. dott. Vittorio GUCCIONE

Primo referendario: dott. Carlo COSTANZA, *relatore*

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1972;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 25 luglio 1973 il relatore primo Referendario dott. Carlo Costanza ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Aurelio d'Acunzo.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1972 è stato presentato in data 4 luglio 1973, alla Sezione regionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, che ha provveduto ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, a verificarlo ed a riferirne al Presidente della Corte.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

COMPETENZA:

Entrata:

Titolo I. — Entrate tributarie	L.	1.008.449.306
Titolo II. — Compartecipazione a tributi erariali e regionali	»	21.900.676.785
Titolo III. — Entrate extratributarie	»	4.977.328.465
	L.	27.886.454.556
Titolo IV. — Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti	»	6.428.347.380
Titolo V. — Assunzione di prestiti	»	5.910.000.000
Titolo VI. — Contabilità speciali	»	2.415.045.345
	L.	42.639.847.281

Spesa:

Titolo I. — Spese correnti	L.	15.167.453.453
Titolo II. — Spese in conto capitale	»	26.860.772.207
Titolo III. — Spese per rimborso prestiti	»	448.957.029
Titolo IV. — Contabilità speciali	»	2.415.045.345
	L.	44.892.228.034

Entrate tributarie ed extratributarie (Totale dei titoli I, II e III)	L.	27.886.454.556
Spese correnti	»	15.167.453.453
	L.	12.719.001.103

RIEPILOGO

Totale complessivo entrate	L.	42.639.847.281
Totale complessivo spese	»	44.892.228.034
	L.	2.252.380.753

RESIDUI:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1972	L.	28.980.606.610
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	3.611.694.617
	L.	32.592.301.227

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1972.....	L.	29.773.114.259
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	11.761.706.696
		<hr/>
Totale dei residui passivi ...	L.	41.534.820.955
		<hr/> <hr/>

Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, espone le sue considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare regolare il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1972.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con gli elementi acquisiti nonché di quelli relativi alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono state altresì accertate le somme rimaste da pagare nel conto della competenza dell'esercizio 1972 e quelle da mandare in economia alla chiusura dell'esercizio stesso, sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle leggi, nonché le variazioni e le riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100, secondo comma e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge provinciale 11 gennaio 1972, n. 1, che autorizza fino al 30 aprile 1972 l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1972;

vista la legge provinciale 16 giugno 1972, n. 10, che approva il bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1972;

viste le leggi provinciali 6 dicembre 1972 n. 35 e 28 dicembre 1972 n. 42, recanti aggiunte o variazioni al bilancio di previsione;

Sulle conformi richieste del Pubblico Ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1972.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale di Bolzano, che copia della presente decisione con la unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Bolzano, nonché al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1972.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 1973

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Cataldi

L'ESTENSORE

f.to Carlo Costanza

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1973.

IL SEGRETARIO

f.to Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. — ASPETTI GIURIDICO FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

a) *Bilancio di previsione e disciplina della gestione.* — Il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione — già in passato manifestatosi — ha trovato nel 1972 una più marcata accentuazione. La legge approvativa (16 giugno 1972, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 27 stesso mese) è stata infatti emanata oltre un mese e mezzo dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio già autorizzato, con legge provinciale 11 gennaio 1972, n. 1, fino al 30 aprile 1972.

Non sono certo da trascurare le circostanze che in vario modo hanno finora influenzato il fenomeno, e non ultima tra queste il ritardo nell'attribuzione, da parte del Consiglio regionale, delle quote tributarie spettanti alla provincia ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto speciale (1). La ricorrenza del fenomeno e soprattutto le conseguenze che da questo derivano sul piano della operatività della gestione inducono tuttavia a rappresentare l'esigenza che idonei rimedi vengano apprestati al fine di dotare tempestivamente l'amministrazione provinciale dello strumento giuridico necessario per la gestione del bilancio.

Quanto alla impostazione del bilancio di previsione, restano valide le osservazioni formulate dalla Corte nelle precedenti relazioni (in particolare modo in quella del decorso esercizio) e riguardanti, in particolare, i criteri seguiti per la ripartizione delle spese ai fini delle classificazioni amministrativa, funzionale ed economica; la mancanza di adeguate prospettazioni riassuntive, la non appropriata collocazione di diversi stanziamenti; l'iscrizione in bilancio di spese con il mero richiamo alle norme della legge comunale e provinciale che prevedono le spese facoltative.

Si tratta, in buona sostanza, di rilievi che derivano per lo più dal promiscuo ricorso, che la Provincia fa, in tema di bilancio, alla normativa vigente per lo Stato e a quella delle province a regime ordinario, con tutte le conseguenti implicazioni sul piano della corretta rappresentazione delle poste iscritte in bilancio e anche sul piano operativo.

Sembra, pertanto, non più oltre dilazionabile l'esigenza dell'intervento di una disciplina legislativa provinciale che adeguamente regoli la materia dei bilanci, soprattutto ai fini della copertura della spesa, e, in genere, dei procedimenti di gestione, non senza aggiungere che questa esigenza è tanto più resa avvertita dalle rilevanti innovazioni introdotte dalla ricordata legge costituzionale n. 1 del 1971, che ha notevolmente accresciuto attribuzioni, poteri e risorse della Provincia e in misura tale da comportare un mutamento che investe la stessa posizione istituzionale dell'ente.

b) *Analisi della gestione.* — I rilievi formulati a proposito della impostazione del bilancio preventivo si riflettono evidentemente sul conto consuntivo il quale, peraltro, come già avvertito nella precedente relazione, presenta proprie manchevolezze di struttura in special modo per quanto riguarda la prospettazione riassuntiva.

Passando all'analisi della gestione, nei limiti che derivano dalle riscontrate carenze — e rilevato che anche quest'anno l'Amministrazione provinciale, pur in difetto di norme che ne stabiliscano il termine, ha presentato alla Corte il rendiconto della gestione in tempo utile per il contemporaneo giudizio sulle gestioni che si svolgono nell'ambito regionale — è da osservare che il volume globale della gestione del bilancio della provincia registra nel 1972 un incremento assai sensibile rispetto al precedente esercizio, avendo raggiunto le entrate accertate i 42,6 miliardi (25,4 nel 1971) e le spese i 44,9 miliardi (24 nel 1971); la misura dell'incremento risulta, poi, superiore a quello verificatosi negli esercizi anteriori.

(1) La ricordata circostanza è destinata a venir meno per effetto del diverso procedimento della determinazione delle quote di tributi spettanti alla provincia, stabilito dalle recenti modifiche e integrazioni statutarie (articolo 39 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; articolo 78 testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il maggior aumento che si è avuto nelle spese in rapporto a quello delle entrate ha determinato un disavanzo finanziario di 2,6 miliardi, sicché l'avanzo di amministrazione, tenuto anche conto delle variazioni nei residui, si è portato a 176 milioni.

Passando ad un esame analitico della gestione l'aumento delle entrate si è verificato in tutti i comparti e, principalmente, nelle entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali (5 miliardi), per compartecipazione a tributi erariali e regionali (3,7 miliardi); sono altresì di notevole entità gli introiti da prestiti passati dai 2 miliardi del 1971 ai 5,9 del 1972.

Assai sensibile l'aumento dei residui attivi passati dai 14,1 miliardi del precedente esercizio ai 32,6 del 1972, dei quali 29 miliardi di nuova formazione e riguardanti, in buona parte, compartecipazioni a tributi erariali e regionali.

Anche nel 1972 le spese sono aumentate in maggior misura nel comparto delle spese in conto capitale (da 11,4 del 1971 a 26,9 del 1972) rispetto alle spese correnti (passate da 10,4 del 1971 a 15,2 circa del 1972) dove l'aumento è stato, peraltro, di sensibile entità; di conseguenza si è avuta una lievitazione dell'avanzo di parte corrente che ha raggiunto i 12,7 miliardi.

Quanto ai residui passivi assai elevata è la misura dell'incremento, che ha raggiunto i 41,6 miliardi (20,8 nel 1971), dei quali 29,8 miliardi si riferiscono alla gestione di competenza; fra i residui degli esercizi precedenti, alcuni risalgono al 1962.

Riflesso del cennato andamento della gestione è l'aumento della giacenza di cassa, passata da 8,7 miliardi del 1971 a 9,2 del 1972.

c) *Gestioni fuori bilancio.* — Permane la situazione, già da tempo rappresentata dalla Corte, delle gestioni fuori bilancio esistenti nell'ambito dell'Amministrazione provinciale. In attesa che la Provincia si adegui alla disciplina d'ordine generale introdotta nella materia dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 per le gestioni fuori bilancio, si riportano, qui di seguito, i dati relativi alla consistenza al 31 dicembre 1972 di ciascuna gestione.

Fondo per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (legge provinciale 10 luglio 1962, n. 6), 335,8 milioni (236; 134,2 e 27,7 milioni alla fine di ciascuno dei tre anni precedenti).

Fondo per il risanamento edilizio (legge provinciale 29 dicembre 1964, n. 14), 988,5 milioni (516; 140 e 275 milioni alla fine dei tre anni precedenti).

Fondo per l'edilizia popolare (legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7), 20 milioni, immutato rispetto al precedente esercizio.

Fondo per l'assistenza e lo sviluppo dell'apprendistato (legge provinciale 10 luglio 1971, n. 7), 125,8 milioni (108,1 milioni al 31 dicembre 1971).

d) *Gestioni autonome.* — Rinviando a quanto detto nella precedente relazione per notazioni sulla struttura di queste gestioni, che confluiscono nel bilancio provinciale, si indicano qui di seguito i dati relativi al fondo di cassa e al saldo patrimoniale al 31 dicembre 1972:

Azienda agricola di Laimburg. — Fondo di cassa 19,2 milioni; saldo patrimoniale 103,2 milioni (al 31 dicembre 1971 rispettivamente 5,6 e 94,4 milioni).

Azienda agricola di Unterberg. — Fondo di cassa 3,4 milioni; saldo patrimoniale 6,5 milioni, senza mutamento rispetto al precedente esercizio.

Colonia agricola malati di mente di Istria. — Fondo di cassa 1,1 milioni; saldo patrimoniale 80 milioni (al 31 dicembre 1971, 72 milioni).

Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia. — Fondo di cassa 0,3 milioni, saldo patrimoniale 19 milioni, senza mutamenti rispetto al precedente esercizio.

Albergo-scuola Savoy di Merano. — Fondo cassa 0,3 milioni, saldo patrimoniale 117,6 milioni (al 31 dicembre 1971, 93,5 milioni).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA DI BOLZANO

CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1972 ANALIZZATA PER ESERCIZI DI PROVENIENZA E PER AGGREGATI ECONOMICI

(In miliardi di lire)

TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE	Dal semestre 1964 e precedenti esercizi	Dal 1965	Dal 1966	Dal 1967	Dal 1968	Dal 1969	Dal 1970	Dal 1971	Dal 1972	Totale
TITOLO I. — SPESE CORRENTI										
Categoria 1 ^a	—	—	—	—	0,006	0,005	—	0,065	0,439	0,515
Categoria 2 ^a	—	—	—	0,021	0,005	0,001	0,024	0,064	1,297	1,412
Categoria 3 ^a	—	—	—	0,042	0,002	0,009	0,192	0,442	3,788	4,475
Categoria 4 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria 5 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	0,002	0,002
Categoria 7 ^a	—	—	—	—	—	—	0,002	0,003	0,520	0,525
Totale titolo I.	0,112	0,046	0,066	0,063	0,013	0,015	0,218	0,574	6,046	6,929 (1)
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE										
Categoria 8 ^a	—	—	—	0,274	0,069	0,247	1,092	2,603	7,049	11,334
Categoria 9 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	0,033	0,033
Categoria 10 ^a	—	—	—	0,001	0,190	0,804	0,385	1,030	15,833	18,233
Categoria 11 ^a	—	—	—	—	0,017	0,020	—	0,057	0,034	0,128
Categoria 14 ^a	—	—	—	0,112	0,344	0,529	0,780	2,090	0,037	3,882
Totale titolo II.	—	—	—	0,387	0,620	1,600	2,267	5,780	22,986	33,640
Totale complessivo	0,112	0,046	0,066	0,450	0,633	1,615	2,485	6,354	29,032	40,569 (1)

(1) Nel totale non sono compresi i residui dal 1966 e precedenti, in quanto il bilancio Provinciale ha adottato dal 1967 soltanto la procedura prevista dalla Legge 9 marzo 1964, n. 62. Pertanto la somma di lire 50.569.000.000 comprende solo i residui dal 1967 al 1972.

2. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE

Il nuovo assetto statutario della provincia non ha avuto ancora concreti riflessi sull'ordinamento degli uffici provinciali se si eccettua il trasferimento alle dipendenze della provincia, avvenuto nel corso del 1972, di uffici regionali competenti in materia di agricoltura e foreste, nonché dell'Ufficio cave e miniere.

Al trasferimento degli uffici di cui sopra non è seguito però il trasferimento del relativo personale regionale che è stato soltanto messo a disposizione della provincia, in attesa delle definizioni dei relativi procedimenti. Come meglio si vedrà più avanti, ciò rende scarsamente significanti i dati dell'organico del personale provinciale, essendo questo destinato — proprio in funzione delle nuove e maggiori attribuzioni statutarie — ad avere notevole incremento.

Sempre sul piano organizzativo, va segnalata l'opportunità di riconsiderare, nel quadro del riassetto dei servizi provinciali, il riordinamento dell'ufficio di Ragioneria, in atto inquadrato nella Ripartizione finanze e patrimonio, tale da consentire all'ufficio stesso un autonomo esercizio delle sue funzioni di riscontro.

In materia di personale, è da ricordare anzitutto che con legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono state introdotte, in aderenza ai principi informativi delle recenti riforme nell'ambito dell'impiego statale, modifiche di rilievo nell'ordinamento del personale provinciale. Detta legge ha risolto, tra l'altro, particolari problemi, quali quello — già segnalato dalla Corte — della rappresentanza dei gruppi linguistici in seno al Consiglio di amministrazione. Non si è, però, ancora provveduto ad emanare le corrispondenti norme di attuazione, secondo quanto prevede in modo espresso l'articolo 56, ultimo comma, della cennata legge n. 4 del 1972.

Altro regolamento non ancora emanato è quello previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16 in tema di determinazione della misura dell'indennità di prima sistemazione e chilometrica da liquidare al personale in caso di trasferimento.

Sempre in materia di personale, la Corte aveva segnalato in precedenti relazioni l'esigenza di apposita regolamentazione che disciplinasse le procedure per l'espletamento dei concorsi. Tale esigenza è stata in parte soddisfatta da una recente norma regolamentare la quale, in attuazione della più volte citata legge n. 4 del 1972, ha stabilito i programmi degli esami per il passaggio da una carriera all'altra. Manca tuttavia la disciplina delle procedure dei concorsi di grado iniziale e dei relativi programmi di esame e sarebbe auspicabile che a ciò si procedesse per il completamento della regolamentazione della materia.

Nel 1972 l'organico del personale ha registrato variazioni, sia in senso assoluto (1303 rispetto a 1202 del 1971) sia nell'ambito dei vari ruoli e delle varie categorie, e ciò in dipendenza della più volte citata legge provinciale n. 4 del 1972 e della successiva n. 32 del 3 dicembre. Come già avvertito, però, i dati relativi offrono un quadro scarsamente significativo per essere la situazione degli organici in evoluzione e destinata ad ulteriore notevole incremento in vista dell'assetto dei servizi provinciali a seguito del trasferimento di competenze e uffici della Regione alla Provincia in attuazione delle recenti modifiche statutarie; basterà ricordare quanto detto in questo stesso paragrafo a proposito dell'avvenuto trasferimento dalla Regione alla Provincia di alcuni uffici, il cui personale è stato messo a disposizione della Provincia soltanto di fatto, in attesa della definizione dei relativi procedimenti.

La situazione del personale provinciale alla data del 31 dicembre 1972 risulta dall'allegato prospetto dove, come di consueto, i dati relativi sono riportati distintamente per ruoli e per carriere. L'esame di tali dati non porta a considerazioni diverse da quelle formulate nella precedente relazione.

Fatta esclusione del ruolo del personale insegnante delle scuole professionali, è infatti sempre notevole il divario tra il numero dei dipendenti in servizio e i posti previsti in organico il che, tra l'altro, rende ancora valido il rilievo più volte formulato dalla Corte circa il criterio seguito dalla Amministrazione, anche nel 1972, di avvalersi in certa misura di personale incaricato (nel cui rapporto, peraltro, ricorrono molteplici elementi tipici di quello impiegatizio), così sostanzialmente

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE PROVINCIA DI BOLZANO

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31-12-1972	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1972					Provvedimenti di approvazione dello organico e successive variazioni
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	
Amministrativo	Direttiva	56	40	—	—	—	—	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6
	Concetto	72	56	—	—	—	—	Legge prov. 12 novembre 1964, n. 16
	Esecutiva	170	119	—	—	—	—	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
	Ausiliaria	39	24	—	—	—	—	Legge prov. 3 dicembre 1972, n. 32
Servizi programmazione economica	Direttiva	32	8	—	—	—	—	Legge prov. 20 novembre 1971, n. 15
Servizi tecnici	Direttiva	17	6	—	—	—	—	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6
	Concetto	46	37	—	—	—	—	Legge prov. 12 novembre 1964, n. 16
	Esecutiva	57	21	—	—	—	—	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
	Ausiliaria	303	302	—	—	—	—	Legge prov. 3 dicembre 1972, n. 32
Servizi agrari	Direttiva	5	3	—	—	—	—	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6
	Concetto	9	6	—	—	—	—	Legge prov. 12 novembre 1964, n. 16
	Esecutiva	7	3	—	—	—	—	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
Servizi sociali	Concetto	12	7	—	—	—	—	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6
	Esecutiva	7	2	—	—	—	—	Legge prov. 12 novembre 1964, n. 16
Orientamento professionale	Direttiva	5	3	—	—	—	—	Legge prov. 10 novembre 1960, n. 10
	Concetto	16	10	—	—	—	—	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
Istituti statali di istruzione	Concetto	22	10	—	—	—	—	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6
	Esecutiva	41	21	—	—	—	—	Legge prov. 12 novembre 1964, n. 16
	Ausiliaria	40	31	—	—	—	—	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi	Direttiva	11	10	—	—	—	—	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6
	Concetto	6	3	—	—	—	—	Legge prov. 14 agosto 1963, n. 11
	Esecutiva	18	12	—	—	—	—	Legge prov. 31 luglio 1967, n. 11
								Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PERSONALE PROVINCIA DI BOLZANO

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31-12-1972	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1972					Provvedimenti di approvazione dello organico e successive variazioni
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	
Colonia agricola di Stadio	Esecutiva Ausiliaria	9	3	—	—	—	—	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6
		45	35	—	—	—	—	Legge prov. 6 agosto 1963, n. 8 Legge prov. 20 luglio 1964, n. 4 Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
Istituto provinciale assistenza all'infanzia	Esecutiva Ausiliaria	10	8	—	—	—	—	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6
		12	12	—	—	—	—	Legge prov. 12 agosto 1965, n. 10 Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
Formazione professionale (industria, artigianato e commercio (1))	Direttiva	13	11	—	—	—	—	Legge prov. 5 settembre 1959, n. 15 Legge prov. 25 marzo 1966, n. 4 Legge prov. 16 agosto 1972, n. 17
		3	1	—	—	—	—	Legge prov. 27 novembre 1967, n. 15 recante modifiche alle leggi prov. 5 settembre 1964, n. 15, e 25 marzo 1966, n. 4
Formazione professionale agricola (1)	Direttiva							Legge prov. 10 gennaio 1973, n. 3
Totale		1.063	803	—	—	—	—	803
Formazione professionale (industria, artigianato e commercio)	Personale insegnante	186	82	—	—	—	—	82
	Personale insegnante	67	36	—	—	—	—	36
Totale		253	118	—	—	—	—	118
Totale generale		1.316	921	—	—	—	—	921

(1) Il personale amministrativo delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria è compreso tra il personale degli Istituti statali di istruzione in base alla Legge 16 agosto 1972, n. 17.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PERSONALE PROVINCIA DI BOLZANO

RUOLO	Carriera o categoria	Personale non di ruolo in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 26 legge provinciale 6/1959
Amministrativo	Direttiva Concetto Esecutiva	8 9 31
Programmazione economica	Direttiva	5
Servizi tecnici	Direttiva Concetto Esecutiva Ausiliaria	1 5 1 44
Servizi agrari	Direttiva	1
Servizi sociali	Concetto	4
Orientamento professionale	Concetto	1
Istituti statali d'istruzione	Concetto Esecutiva Ausiliaria	2 3 3
Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi	Direttiva Concetto Esecutiva	2 1 2
Colonia agricola di Stadio	Ausiliaria	6
Istituto provinciale assistenza all'infanzia	Ausiliaria	4
Formazione professionale (industria, artigianato e commercio) (incaricati a tempo determinato ai sensi della L.P. 8/1969)	Direttiva Concetto Esecutiva Ausiliaria	3 3 9 7
Formazione professionale agricola (incaricati a tempo determinato ai sensi L.P. 8/1969)	Esecutiva	3
	Totale	158
Formazione professionale (industria, artigianato e commercio)	Personale insegnante (incaricati a tempo determinato) (legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8)	235
Formazione professionale agricola	Personale insegnante (incaricati a tempo determinato) (legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8)	31
	Totale	266
	Totale generale	424

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deviando dalle finalità perseguite dalla norma autorizzativa (legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6) intese precipuamente a sopperire ad esigenze contingenti e particolari e non già a deficienze dello organico, a cui deve provvedersi con i normali mezzi di reclutamento.

Va, da ultimo, segnalato in materia di personale che nel 1972 sono stati svolti n. 7 corsi di formazione e aggiornamento, quasi tutti destinati agli insegnanti delle scuole professionali.

3. — ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA

Al regolamento per l'esecuzione in economia delle spese riguardanti il settore dei lavori pubblici, emanato nel 1971 e di cui si è detto nella relazione precedente, ha fatto seguito nel 1972 la legge provinciale 7 luglio 1972, n. 14 (il relativo regolamento di esecuzione è stato tempestivamente emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 ottobre 1972, n. 29) che detta norme per i servizi provinciali da effettuarsi in economia, così soddisfacendo ad una esigenza più volte segnalata dalla Corte anche in rapporto alla frequenza e alla entità del ricorso a tale sistema.

Deve ancora essere emanato il regolamento previsto dall'articolo 4 della legge da ultimo ricordata, relativamente ai compiti e alle modalità di funzionamento della Commissione provinciale consultiva per gli acquisti e le forniture.

Nell'allegato prospetto sono indicati i dati relativi alla attività contrattuale della provincia nel 1972. Si ricava da questi che, nel settore dei lavori, il maggiore importo è costituito dai contratti stipulati con il sistema della licitazione privata (2,1 miliardi, contro 1,3 miliardi del 1971), se pure ne è diminuito il numero (49) rispetto al precedente esercizio (53); sempre comparativamente modesto l'importo dei contratti a trattativa privata (275 milioni, contro i 210 del 1971), il cui numero peraltro è sensibilmente diminuito rispetto al 1971 (da 77 a 10).

Nessuna osservazione particolare per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure di esecuzione. Anche nel 1972 le sospensioni sono state motivate in genere dalle condizioni meteorologiche; nei termini pressoché normali le operazioni di collaudo, salvo due casi nei quali si sono verificati ritardi comunque non superiori a tre mesi e che peraltro non hanno comportato alcun onere supplementare per l'Amministrazione.

Procedimenti di revisione prezzi — da attribuire ad aumento di prezzi in lavori che hanno avuto compimento nei termini contrattuali — hanno comportato un onere di 117,2 milioni.

Per la restante attività contrattuale, da notare come, anche nel 1972, si sia fatto ricorso prevalentemente alla trattativa privata e in proposito restano valide le considerazioni formulate nella precedente relazione.

In allegato viene riportato il prospetto dei servizi automobilistici, dal quale si ricava un aumento di 12 veicoli rispetto al 1971 (105 contro 93). Le spese di esercizio sono state di 9,7 milioni e quelle di manutenzione di 5,2 milioni.

Per l'assicurazione degli autoveicoli l'onere sopportato dall'Amministrazione è stato di 9,5 milioni, mentre di lire 615 mila sono risultati i danni da risarcire.

4. — ATTIVITÀ ED INTERVENTI FINANZIARI

Quanto all'attività posta in essere dall'Amministrazione provinciale nel 1972 nei vari settori di competenza, l'insieme degli atti venuti all'esame della Corte mette in evidenza come notevole ne sia stata la portata; l'attività stessa, d'altra parte, è destinata ad ulteriore incremento per effetto delle modifiche statutarie recentemente intervenute.

Nessuna notazione di rilievo in ordine ai procedimenti di spesa e, in genere al comportamento dell'Amministrazione, rilevandosi soltanto come non siano stati ancora emanati, tra gli altri, il regolamento per l'assegnazione di borse di studio (legge provinciale n. 2 del 1958) e il regolamento per la concessione di premi e sussidi agli studenti delle scuole agrarie (legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA DI BOLZANO

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

OGGETTO DEL CONTRATTO (Lavori, forniture, vendite ecc.)	Licitazione privata		Trattativa privata ed atti di sottomissione		Lavori e servizi in economia		
					A cottimo		In amm.ne diretta
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	Importo
CONTRATTI ATTIVI							
Vendite	—	—	3	1.095.000	—	—	—
Fitti attivi	—	—	26	681.600	—	—	—
Totale contratti attivi	—	—	29	1.776.600	—	—	—
CONTRATTI PASSIVI							
<i>Lavori:</i>							
(Capitoli 4200, 4205, 4210, 4215, 4220, 4225, 4230, 4235, 4240, 4245, 4250, 4255, 4260, 4265, 4270, 4275, 4280, 4295)	49	2.129.812.679	10	275.021.219	64	356.166.557	850.000.000
<i>Acquisto di beni, servizi e forniture:</i>							
Acquisto immobili	—	—	7	89.197.000	—	—	—
Mutui	—	—	5	2.315.000.000	—	—	—
Manutenzione ascensori	—	—	9	618.600	—	—	—
Forniture e servizi	—	—	4	19.121.640	—	—	—
Fitti passivi	—	—	4	25.240.000	—	—	—
Disciplinari con liberi professionisti	—	—	57	3.899.320.167	—	—	—
Totale acquisto di beni, servizi e forniture	—	—	86	6.348.497.707	—	—	—
Totale lavori	49	2.129.812.679	10	275.021.219	64	356.166.557	850.000.000
Totale contratti passivi	49	2.129.812.679	96	6.623.518.926	64	356.166.557	850.000.000

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA DI BOLZANO

SERVIZI AUTOMOBILISTICI ED ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO

TIPO DI VEICOLO	Consi- stenza al 31.12.'71	Veicoli acqui- stati nel 1972	Consi- stenza al 31.12.'72	Destinazione		Spese di esercizio	Spese di manu- tenzione	Spese per noleggio
				Uffici	Periferia			
AUTOVETTURE	16	1	17	9	8	—	—	—
CAMPAGNOLA di proprie- tà dello Stato (Veterinario)	1	—	1	—	1	—	—	—
AUTOBOTTE di proprietà dello Stato (Medico prov.)	1	—	1	—	1	—	—	—
MOTOFURGONE	1	—	1	1	—	9.705.400	5.154.360	342.830
AUTOCARRI	5	1	6	—	6	—	—	—
AUTOBUS-SCUOLA	1	1	2	—	2	—	—	—
FURGONI	24	5	29	2	27	—	—	—
CAMPAGNOLA Pescaccia	1	1	2	1	1	—	—	—
UNIMOG	28	3	31	—	31	—	—	—
MACCHINE OPERAT. ...	13	—	13	—	13	—	—	—
RIMORCHI	2	—	2	—	2	—	—	—
Totali	93	12	105	13	92	9.705.400	5.154.360	342.830

Passando ad aspetti particolari, l'azione amministrativa ha subito un certo rallentamento nel settore delle foreste e dell'economia montana (in specie per quanto riguarda la sistemazione dei bacini montani) a causa della mancata contestualità del trasferimento delle competenze della Regione alla Provincia con il passaggio degli uffici e del personale corrispondente; si richiama sul punto quanto già detto nel paragrafo 2.

In tema di istruzione pubblica, a parte la già rilevata carenza in materia regolamentare, va ribadita, sotto un profilo generale, l'esigenza di raccogliere e coordinare in un testo unico le numerose leggi che in modo frammentario regolano la materia delle scuole professionali dando luogo a vari problemi di interpretazione e, in particolare, a conflitti e a duplicazioni di competenze.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Cataldi

L'ESTENSORE

f.to Carlo Costanza